

ANTONIO PAGLIANO

**La declaratoria sugli effetti civili in caso
di estinzione del reato:
la sentenza della Corte costituzionale e il caso
Pasquini della Corte europea.
La presunzione di non colpevolezza non allarga i
suoi orizzonti?**

Il contributo affronta il tema del rapporto sussistente fra la declaratoria di prescrizione e le statuizioni civili in relazione al principio di non colpevolezza, analizzando gli effetti che nel nostro ordinamento sono stati prodotti dalla sentenza Pasquini della Corte europea pronunciata nei riguardi della Repubblica di San Marino. Da tale vicenda processuale si trae poi spunto per riconsiderare nella sua interezza il rapporto fra azione penale e quella civile nell'ottica di una maggiore efficienza del sistema processuale.

The declaration on the civil effects in the case of extinction of the offence: the sentence of the Constitutional Court and the Pasquini case of the ECHR. the presumption of not guilty does not widen its horizons?

The article deals with the issue of the relationship existing between the declaration of prescription and civil statutes of limitations regarding the principle of non-guilt, analyzing the effects produced in our legal system by the Pasquini ruling of the European Court pronounced against the Republic of San Marino. This procedural event is then considered as a starting point for reconsidering in its entirety the relationship between criminal and civil actions with a view to increasing the efficiency of the procedural system.

SOMMARIO: 1. Il prologo del caso Pasquini: la declaratoria di prescrizione e l'ordinamento della Repubblica di San Marino. - 2. L'oggetto del ricorso alla Corte europea. - 3. La decisione della Corte europea e il principio che se ne ricava. - 4. La posizione della dottrina e l'ordinanza di costituzionalità. - 5. Le valutazioni del giudice delle Leggi: una buona prova di dialogo fra le Corti. - 6. Riflessioni conclusive.

1. *Il prologo del caso Pasquini: la declaratoria di prescrizione e l'ordinamento della Repubblica di San Marino.* La possibilità da parte del giudice di appello di decidere sulle statuizioni civili in presenza di una causa di estinzione del reato non risulta in contrasto con la presunzione di non colpevolezza. Così ha statuito, con la sentenza n. 182 del 2021¹, il giudice delle leggi, chiamato in causa dalla Corte di appello di Lecce² che, a seguito della pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Pasquini contro San Marino³, si era interrogata - facendosi interprete dell'obbligo di adeguamento di cui all'art. 46 della C.E.D.U., in piena aderenza allo spirito convenzionale - sulla

¹ Corte cost., n. 182 del 2021.

² C. app. Lecce, ordinanza del 6 novembre 2020, in *Sistema penale*, 9 dicembre 2020.

³ Corte EDU, *Pasquini c. San Marino (n.2)*, 20 ottobre 2020, in www.echr.coe.int.

legittimità costituzionale della normativa processuale italiana, sul punto, tra l'altro, del tutto simile a quella della Serenissima Repubblica.

Le motivazioni formulate dal Giudice delle leggi, in gran parte condivisibili, offrono diversi spunti di interesse che appaiono meritevoli di essere approfonditi⁴, fra i quali uno dei più stimolanti risulta quello inerente la verifica circa lo spazio di applicazione che la Consulta ha in concreto riconosciuto alla peculiare declinazione della presunzione di innocenza affermata dalla Convenzione europea nel caso Pasquini. Tuttavia, prima di approfondire il merito dei ragionamenti formulati dal nostro Giudice delle leggi, risulta quanto mai necessario, per favorire una consapevole analisi del principio in discussione, procedere ad una preventiva disamina della sequenza delle diverse vicende processuali che, partendo dalla Repubblica di San Marino, hanno poi innescato la decisione in oggetto.

Orbene, il caso Pasquini prende le mosse da una sentenza della Corte d'appello di San Marino⁵ che, pur dichiarando la prescrizione dei reati addebitati all'imputato, aveva confermato le statuizioni civili a suo carico stabilite dal giudice del primo grado.

In un primo momento, il Giudice d'Appello penale⁶, nel constatare l'intervenuta prescrizione per la maggior parte delle imputazioni contestate, aveva sollevato davanti al Collegio Garante della Repubblica di San Marino⁷,

⁴ Per un commento alla sentenza si veda, fra gli altri, GRISONICH, *Verso una tutela integrata dei diritti fondamentali dei prevenuti: doppia pregiudizialità, Carta di Nizza e direttive di Stoccolma alla luce di un rilevante approdo della Consulta in relazione all'art. 578 c.p.p.*, in *Sistema penale*, n. 8 del 2021; FERRUA, *La Corte costituzionale detta le regole per l'azione civile in caso di sopravvenuta estinzione del reato: la probabile illegittimità costituzionale dell'art. 578, comma 1 bis., c.p.p. introdotto dalla riforma Cartabia*, in *Cass. pen.*, n.11 del 2021, 3443 ss.; APRILE, *Osservazioni a Corte cost. 30.07.2021 n. 182*, in *Cass. pen.*, n.11 del 2021, 3452 ss.; NAPPI, *Processo penale e accertamento della causalità agli effetti civili*, in *Giustizia insieme*, 8 settembre 2021.

⁵ Giudice d'appello penale, sentenza n. 131 del 19 settembre 2016, *inedita*.

⁶ Chiamato ad occuparsi della condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un legale rappresentante di una società fiduciaria che era stato ritenuto colpevole per alcuni reati di appropriazione indebita, avendo realizzato, secondo l'accusa, un complesso meccanismo attraverso la costituzione di una serie di società estere con funzioni di agenzia, tramite le quali aveva effettuato indebite sottrazioni di fondi, facendo figurare operazioni di procacciamento clienti mai avvenute, con il conseguente riconoscimento alla costituita parte civile di una provvisoria parte pari all'importo indebitamente sottratto alla società.

⁷ Il Collegio garante della costituzionalità delle norme è un organo della Repubblica di San Marino, istituito con la legge 26 febbraio 2002, n. 36, e più precisamente con l'articolo 7 che è andato a modificare l'articolo 16 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese. Al Collegio, cui sono pertanto attribuite le funzioni proprie di una

una questione di costituzionalità relativa all'articolo 196 del codice di procedura penale⁸ per contrasto con l'articolo 15 commi 1, 2 e 3 della Dichiarazione dei Diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese. Il giudice di appello, in sostanza, dubitava della costituzionalità del predetto art. 196 nella parte in cui precludeva al giudice, nel caso di prescrizione del reato, di statuire sugli effetti civili, a differenza quindi di quanto previsto dalla norma processuale italiana. In particolare, il giudice remittente si interrogava sulla legittimità della consolidata giurisprudenza secondo la quale la prescrizione del reato aveva effetto "fulminante", travolgendo cioè sia gli effetti penale che quelli civili. In attesa della pronuncia del Collegio Garante, il 22 dicembre 2015 il Parlamento di San Marino, introduceva, all'interno della legge di bilancio, l'art. 196 *bis* del codice di procedura penale⁹ in virtù del quale, sulla falsa riga della normativa italiana, al giudice di appello veniva attribuita la possibilità di pronunciarsi sugli effetti civili anche nel caso di avvenuta prescrizione del reato.

L'introduzione della nuova previsione normativa determinava poi, da parte del Collegio Garante, la remissione degli atti al Giudice d'Appello, il quale, a sua volta, procedeva a dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'appellante per

Corte costituzionale, si compone di tre membri effettivi e di tre membri supplenti, eletti inizialmente per quattro anni dal Consiglio Grande e Generale, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Dopo il primo mandato, il collegio viene rinnovato per un terzo ogni due anni. Il collegio nomina, tra i suoi membri effettivi, a rotazione e per la durata di due anni il Presidente. Il Collegio ha le funzioni di verificare la rispondenza delle leggi, degli atti aventi forza di legge e delle norme consuetudinarie aventi forza di legge, ai principi fondamentali dell'ordinamento. La verifica avviene su richiesta di almeno venti Consiglieri, del Congresso di Stato, di cinque Giunte di Castello, dell'1,5% del corpo elettorale oppure su richiesta dei giudici o delle parti in causa nell'ambito di giudizi pendenti presso i Tribunali. Il Collegio inoltre decide sull'ammissibilità del referendum, sui conflitti fra organi costituzionali, esercitare il sindacato sui capitani reggenti, ovvero la figura equivalente al nostro presidente del Consiglio dei ministri.

⁸ Art. 196. 1. *L'appello attribuisce al Giudice dell'impugnazione la piena cognizione del giudizio, limitatamente ai punti della sentenza ai quali si riferiscono i motivi proposti.* 2. *Quando però vi è stato appello del solo prevenuto il Giudice non può infliggere una pena più grave per specie o quantità, né revocare i benefici precedentemente concessi. Quando vi è stato appello della sola Parte Civile, il giudizio segue le forme previste dal presente Codice, salvi gli effetti fiscali degli atti che si considerano come atti giudiziari civili.* 3. *La cognizione del Giudice in tal caso è limitata esclusivamente alla responsabilità civile ed alle spese.*

⁹ Art. 196 bis. *Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, il Giudice di Appello, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, decide sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono le obbligazioni discendenti da reato di cui all'articolo 140 del Codice Penale.*

tutti i capi d'imputazione, ad eccezione del misfatto relativo all'ostacolo all'esercizio della funzione di vigilanza, confermando, in applicazione del novello art. 196 bis c.p.p., la condanna al pagamento della provvisoria dell'importo corrispondente alla somma dei prelievi che, secondo il teorema accusatorio, l'imputato avrebbe effettuato attraverso la condotta di appropriazione indebita, dichiarata estinta per intervenuta prescrizione.

2. *L'oggetto del ricorso alla Corte europea.* Avverso la sentenza della Corte d'appello di San Marino veniva proposto ricorso alla Corte europea lamentandosi diversi profili di violazione della Convenzione. In primo luogo il ricorrente si doleva, invero non a torto, di come l'intervento retroattivo del legislatore di San Marino, avesse violato il principio - convenzionalmente garantito - della preminenza del diritto, ledendo il legittimo affidamento del ricorrente alla stabilità delle regole processuali così da determinare la violazione del principio di legalità (art. 7 § 1)¹⁰.

¹⁰ L'introduzione della nuova disciplina sugli effetti della prescrizione, avvenuta a istruttoria dibattimentale conclusa, aveva determinato, secondo il ricorrente, tanto una alterazione del principio della parità delle armi di cui all'art. 6 § 1 - costituendo una limitazione non giustificata da motivi imperativi di interesse generale - quanto una violazione del principio di irretroattività di cui all'art. 7 § della C.E.D.U. Il ricorso evidenziava infatti come l'articolo 7 della Convenzione consacri uno dei valori fondamentali del diritto penale di ogni società democratica: il principio di irretroattività. Sul punto, va evidenziato che l'articolo richiamato fa riferimento alla materia penale, che non necessariamente coincide con il diritto penale, avendo la prima un contenuto più ampio, ricomprendendo non solo gli aspetti sostanziali, ma anche quelli procedurali (cfr. Corte EDU, *Campbell e Fell c. Regno Unito*, sentenza del 28 giugno 1984, § 72, in www.echr.coe.int). Il ricorso sottolineava pertanto come, benché non sia precluso al legislatore di emanare norme con effetti retroattivi, il principio di certezza del diritto vieta ogni ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia con la conseguenza che il cittadino deve essere posto nella condizione di prevedere, non solo quale condotta è sanzionata dall'ordinamento, ma anche a quale condanna va incontro. Condivisibilmente, si sottolineava poi come, pur riconosciuta al legislatore la possibilità di intervenire con leggi dotate di efficacia retroattiva, siffatto esercizio di potere deve avvenire nel rispetto dei principi cardine di ogni ordinamento democratico, fra i quali vanno annoverati, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti, la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico. Nel caso in esame, la normativa vigente all'epoca dei fatti e durante l'intero svolgimento del processo era quella prevista nell'art. 196 c.p.p. sulla quale, fra l'altro, non si era mai registrato alcun contrasto giurisprudenziale. La disposizione richiamata era infatti unanimemente interpretata dai giudici sanmarinesi nel senso di ritenere vigente in quell'ordinamento il c.d. "effetto fulminante" della prescrizione del reato. Nel caso in esame, il legislatore, come ricordato in precedenza, - a dibattimento oramai chiuso e a reato oramai pacificamente prescritto - aveva introdotto una nuova disposizione nel codice di procedura penale di radicale modifica degli effetti della prescrizione del reato sull'azione civile. Secondo la nuova disposizione, al giudice di appello veniva conferito il potere di decidere sulle statuizioni civili, eventualmente accordate dal giudice di primo grado, nonostante l'intervenuta prescrizione con conseguente necessaria declaratoria di proscioglimento. Invero, anche se la causa estintiva avesse regio-

Sotto altro aspetto, il ricorrente rappresentava che la condanna al pagamento di una provvisionale era da ritenersi in contrasto con gli artt. 6 §§ 1 e 2, e 8 della Convenzione europea, determinandosi anche una violazione del diritto alla protezione della proprietà contenuto nell'articolo 1, Protocollo 1. A giudizio del ricorrente, infatti, la presunzione di innocenza costituisce uno degli elementi dell'equo processo di cui all'art. 6 § 1¹¹, integrandosi una sua violazione ogni qual volta in cui, senza un accertamento legale della colpevolezza dell'imputato, una decisione giudiziaria riflette l'idea della sua colpevolezza;¹² profilo che in effetti si ritrova in diverse decisioni della Corte in cui l'irrogazione di una sanzione penale in assenza di condanna ha spinto i giudici di Strasburgo ad affermare la violazione dell'art. 6 § 2, la cui *ratio* più profonda «è espressa dal principio dell' in dubbio pro reo»¹³.

lamente prodotto gli effetti previsti dalla normativa vigente, alcun pregiudizio definitivo e irreparabile ne sarebbe conseguito sulla parte civile. La sua pretesa risarcitoria, infatti, ben avrebbe potuto essere fatta valere nella competente sede civile: nessun ostacolo si sarebbe opposto alla instaurazione di una azione risarcitoria. I diritti della parte civile non avrebbero quindi subito alcuna limitazione, laddove - pur volendo riconoscere che la richiesta di declaratoria di incostituzionalità prima e l'intervento legislativo poi perseguissero un interesse legittimo - la posizione processuale del ricorrente aveva subito un indubbio pregiudizio anche in considerazione della impossibilità di poter adeguatamente presentare la propria difesa e orientare diversamente la propria strategia, evidentemente, improntate tutte alla normativa vigente. Altro aspetto da considerare riguardava la violazione del divieto di irretroattività di cui all'art. 7 della Convenzione: intervenendo sulla disciplina di un istituto dalla sicura natura penalistica, quale la prescrizione, il legislatore aveva reso imprevedibile il risultato processuale per il ricorrente. Questi, infatti, forte della vigenza nell'ordinamento penale di San Marino del cd. effetto fulminante della prescrizione non era in condizioni di prevedere l'esito processuale della condanna al pagamento di una somma a titolo di provvisionale alla parte civile.

¹¹ Come invero affermato costante giurisprudenza, fra cui si deve segnalare, fra le prime ad essere pronunciata, Corte EDU, *Phillips c. Regno Unito*, sentenza del 5 luglio 2001, § 35, in www.echr.coe.int.

¹² Condivisibile richiamo formulato nel ricorso che si collega a quanto affermato in Corte EDU, *Minelli c. Svizzera*, sentenza del 25 marzo 1983, § 37 in www.echr.coe.int, decisione con la quale la Corte ha sviluppato la propria giurisprudenza sulla c.d. "seconda dimensione" del diritto sancito al § 2 art. 6 C.E.D.U., ivi tratteggiandone i limiti applicativi, che poi, a distanza di qualche decennio, saranno poi confermati e specificati in un'altra sentenza in cui si è affermato che la presunzione d'innocenza riveste anche un altro aspetto. Il suo scopo generale è infatti d'impedire che i soggetti che hanno beneficiato di un *acquiescement* o di un *abandon des poursuites* siano trattati dalle autorità pubbliche come se fossero di fatto colpevoli di un reato che era stato a loro imputato. Invero, ciò che è in gioco una volta che il processo penale è concluso, è la reputazione dell'interessato e la maniera in cui è percepito dall'opinione pubblica. In una certa misura, la protezione offerta dall'articolo 6 § 2 può coprire quella che offre l'articolo 8 (vedi Corte EDU, *Zollmann c. Regno Unito* e *Taliadorou e Stylianou c. Cipro*, sentenza del 16 ottobre 2008, §§ 27 e 56-59, in www.echr.coe.int, a loro volta richiamate nella più nota Corte EDU, *Allen c. Regno Unito*, sentenza del 12 luglio 2013, § 94 in www.echr.coe.int).

¹³ Il *leading case* evocato nel ricorso relativo all'ipotesi di condanna al pagamento delle statuzioni civili nell'ambito di uno stesso procedimento che dichiara il proscioglimento dell'imputato, è costituito dal

Nel caso di specie, il mancato accertamento della colpevolezza del ricorrente, unito evidentemente alla condanna al pagamento di una provvisoria, avrebbero quindi costituito la manifestazione della convinzione del giudice della sua piena colpevolezza, ponendosi così in violazione del principio della presunzione di innocenza, che, pur trovando, come noto, il proprio campo d'applicazione in relazione ai procedimenti penali, sarebbe tuttavia garantito in modo solo teorico ove non fosse rispettato anche riguardo alle decisioni assunte in relazione alla responsabilità civile ove accertate nell'ambito dell'unico procedimento.

Opportunamente, si evidenziava nel presentato ricorso come una volta che il processo penale si sia concluso, entra in gioco la reputazione dell'interessato e la maniera in cui essa è percepita dall'opinione pubblica; pertanto, la protezione offerta dall'articolo 6 § 2 deve considerarsi estesa fino alla tutela che offre l'articolo 8 della Convenzione, come pure affermato dalla giurisprudenza convenzionale in più occasioni¹⁴.

caso *Allen c. Regno Unito*, sentenza del 12 giugno 2013. In tal caso, la Corte, pur riconoscendo che l'assoluzione, pronunciata nel processo penale, non è di ostacolo alla determinazione, sulla base di criteri di prova meno rigorosi, di una responsabilità civile, con obbligo di versare un risarcimento, ha osservato come l'ipotesi in cui la decisione sulle statuizioni civili contenga una dichiarazione di responsabilità penale del soggetto prosciolto rientri nel campo di applicazione dell'articolo 6 § 2 della Convenzione. (Corte EDU, *Ringvold c. Norvegia*, sentenza dell'11 febbraio 2003, § 38 in www.echr.coe.int; *Y c. Norvegia*, sentenza dell'11 febbraio 2003, §§ 41-42 in www.echr.coe.int; *Orr c. Norvegia*, sentenza del 15 maggio 2008, §§ 49 e 51 in www.echr.coe.int; *Diacenco c. Romania*, sentenza del 7 febbraio 2012, §§ 59-60 in www.echr.coe.int). Altro aspetto che entra in gioco, in presenza di una procedura penale terminata con una decisione di proscioglimento, è la reputazione dell'interessato e il modo in cui lo stesso è percepito dall'opinione pubblica. In tale ottica la garanzia di cui all'art. 6 § 2 «si sovrappone a quella prevista dall'art. 8» (cfr. Corte EDU, *Zollmann c. Regno Unito*, decisione del 27 novembre 2003, in www.echr.coe.int e *Taliadorou e Stylianou c. Cipro*, sentenza del 16 ottobre 2008, §§ 27 e 56-59 in www.echr.coe.int).

¹⁴ Vedi Corte EDU, *Zollmann c. Regno Unito e Taliadorou e Stylianou c. Cipro*, §§ 27 e 56-59, 16 ottobre 2008, a loro volta richiamate da Corte EDU, *Allen c. Regno Unito*, 12 luglio 2013, § 94, in www.echr.coe.int. D'altronde, alla luce della giurisprudenza della Corte, che richiede l'esistenza di un legame tra le procedure, il caso in esame rientra nell'ambito di applicazione della garanzia di cui al 6 § 2 della Convenzione, in quanto l'affermazione relativa all'accertamento sul danno è stata resa nello stesso procedimento penale conclusosi, come detto, con il proscioglimento dall'accusa penale. Si rinvia, *mutatis mutandis*, a Corte EDU, *Rigolio c. Italia*, 13 maggio 2014, § 40 in www.echr.coe.int e *Asan Rushiti c. Austria*, 21 marzo 2000, § 31 in www.echr.coe.int. In presenza del nesso interno tra responsabilità penale e responsabilità civile, la violazione della presunzione di innocenza sembra fondarsi, nella conclusione cui giunge il giudice di appello che aveva in precedenza provveduto ad assolvere il ricorrente dalle altre accuse nel merito. Secondo il ricorrente, sussisteva nel caso di specie la reale certezza della responsabilità di carattere penale del soggetto coinvolto, pur mancando una formale sentenza di condanna. Sarebbe pertanto assente quel legame, sicuramente necessario per la giurisprudenza

Infine, come terzo profilo di violazione, la conferma della provvisoria aveva determinato, sempre nella prospettiva del ricorrente, la lesione del diritto alla tutela dei suoi beni, costituendo una ingerenza priva di adeguata base legale, e dunque non rispettosa dei canoni individuati dalla giurisprudenza della Corte europea, e non proporzionata agli scopi perseguiti. L'art. 6 della Convenzione, si osservava in particolare, non è l'unico parametro convenzionale che rileva in materia di applicazione retroattiva di una legge nel corso di un procedimento: anche l'art. 1 del Protocollo 1 della Convenzione è stato invocato nei casi in cui l'intervento legislativo retroattivo abbia comportato conseguenze negative di carattere patrimoniale.

La disposizione di cui all'art. 1 Prot. 1, si evidenziava, costituisce una norma di garanzia contro ogni provvedimento che, anche al solo scopo di disciplinarne l'uso, interferisca con il godimento della proprietà privata¹⁵.

europea, tra formale dichiarazione di condanna e affermazione di responsabilità, essendosi al contrario in presenza, tutt'al più, di un accertamento obiettivo della commissione da cui viene fatta derivare una responsabilità penale e quindi una condanna al risarcimento del danno. Al contrario, l'esistenza di una condanna formale sarebbe imposta da una lettura sistematica delle garanzie convenzionali che rifiutano, nell'applicazione che delle stesse è stata fatta dal giudice europeo, la contrapposizione tra decisione di condanna e decisione che comunque riconosca la responsabilità del soggetto per la violazione imputata, non ritenendosi soddisfacente, ai fini degli artt. 6 § 2 e 8 § 2, una decisione - come quella appunto emanata dal giudice nel caso in esame - che pur essendo di assoluzione venga poi equiparata a una sentenza di condanna quanto alle statuizioni civili. In assenza di una formale condanna, la giurisprudenza della Corte propende per salvaguardare il soggetto prosciolto da qualsiasi misura, atto o finanche dichiarazione proveniente da una pubblica autorità, e persino da terzi, che possa lasciar residuare sullo stesso una qualsiasi "ombra" di colpevolezza. Se è così, la soluzione fatta propria dal Giudice dell'Appello profila un evidente contrasto con la presunzione di innocenza sicuramente compromessa da una decisione che accerta non già solo "uno stato di sospetto" quanto la materialità dell'illecito e la colpevolezza del reo pur in totale assenza di una condanna formale. ulteriore preoccupazione garantistica del giudice di Strasburgo sia quella di evitare, anche rispetto all'"opinione pubblica", che vi siano decisioni giudiziali che contraddicano l'innocenza dell'imputato e contribuiscano al consolidamento di una considerazione di colpevolezza (Corte EDU, *Melo Tadeu c. Portogallo*, 23 ottobre 2014, § 57 in www.echr.coe.int). Sotto tale profilo, a causa di quella condanna risarcitoria contenuta in una sentenza penale, vi sarebbe stata una certa alterazione in termini di immagine e reputazione nella vita privata e professionale del ricorrente, cui, nell'opinione pubblica, quel provvedimento di condanna è imputabile. Si tratta, infatti, di un sicuro danno causatogli nello svolgimento della sua attività professionale. Ciò è accaduto pur in assenza di una formale sentenza di condanna e anche in assenza di una adeguata base legale regolante l'ingerenza limitativa del diritto (su questo punto si rinvia a quanto esposto di seguito in merito agli articoli 7 e 1 Prot. 1).

¹⁵ Invero, con riferimento alla lettera dell'articolo invocato dal ricorrente, occorre preliminarmente notare che i "beni" cui si fa riferimento non sono da intendersi in senso stretto, con riferimento ai soli beni materiali. Inoltre, deve rilevarsi come, analogamente ad altre disposizioni della Convenzione, anche la norma in esame, a una prima lettura, appare formulata come una garanzia negativa nei confronti dell'azione del potere statale: l'obbligo di rispettare i beni appartenenti a privati e il diritto del singolo a

3. La decisione della Corte europea e il principio che se ne ricava. Attivato il contraddittorio cartolare¹⁶, la Corte europea accoglieva il ricorso, riconoscendo, tuttavia, unicamente la violazione della presunzione di innocenza. Secondo i giudici di Strasburgo, in assenza di un accertamento di colpevolezza, la condanna al risarcimento dei danni rifletteva, così come formulata, la convinzione del giudice precedente della colpevolezza dell'imputato, violando così il relativo precetto convenzionale¹⁷.

non essere oggetto di provvedimenti arbitrari si sostanziano in primo luogo nel dovere dello Stato di astenersi da comportamenti che possano costituire una turbativa al godimento del diritto di proprietà da parte del singolo. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte ha ampliato il novero dei comportamenti dovuti dagli Stati ai sensi della disposizione di cui all'articolo in questione, formulando i cd. obblighi positivi di garanzia. Si rinvia, ad esempio, al caso *Sovtransavto Holding c. Ucraina*, 25 luglio 2002, in cui la Corte ha considerato lo Stato ucraino responsabile della violazione dell'art. 1 Prot. 1 per aver omesso di istituire un procedimento giurisdizionale dotato delle garanzie di procedura necessarie a decidere in modo equo ed efficace una controversia nel rispetto delle garanzie di cui all'art. 6 § 1 della Convenzione. Sotto altro aspetto, la prospettazione formulata dal ricorrente si colloca nel solco del principio generale della Convenzione secondo cui le misure restrittive dei diritti fondamentali necessitano di una base legale. Nell'ambito dell'art. 1 del Prot. 1, l'esigenza del rispetto del principio di legalità, espressione del principio della preminenza del diritto, costituisce una condizione preliminare la cui inosservanza esclude la necessità di verificare il rispetto degli ulteriori limiti previsti dalla norma in esame (così, Corte EDU, *Iatridis c. Grecia*, 25 marzo 1999, § 58 in www.echr.coe.int). Per quanto riguarda il suo contenuto, il rispetto del principio di legalità presuppone un duplice accertamento, relativo sia all'esistenza di una «legge» sia alla conformità a tale legge del provvedimento concreto. Ciò premesso, non risultava allora peregrina la doglienza formulata dal ricorrente secondo cui l'art. 196 bis c.p.p. applicato retroattivamente ha determinato conseguenze patrimoniali di carattere negativo per il ricorrente che si è visto, in appello, confermare la provvisoria decisa dal giudice di primo grado, pari al pagamento di 2.633.055,77, pur in presenza di un proscioglimento per prescrizione. Poteva senz'altro ritenersi che il ricorrente avesse fatto un legittimo affidamento sulla stabilità e sulla vigenza della normativa in tema di prescrizione che, ove non fosse stato mutata a procedimento in sostanza concluso, non avrebbe consentito quella ingerenza limitativa del suo diritto patrimoniale.

¹⁶ Il Governo ha rilevato che, ai sensi dell'articolo 59 del Codice Penale, quando il termine di prescrizione era scaduto, in qualsiasi fase del procedimento, il giudice doveva applicare la prescrizione, a meno che, fino a quel momento, non fosse già chiaramente stabilito che l'imputato era innocente. Solo in quest'ultimo caso il giudice era obbligato ad assolvere il convenuto nel merito, senza che la causa fosse respinta per la scadenza del termine di prescrizione. Pertanto, secondo il Governo, una sentenza di rigetto della causa per scadenza del termine di prescrizione non equivaleva ad un'assoluzione nel merito, ma, al contrario, equivaleva ad un "ipotetico giudizio di condanna in ipotesi", in quanto quest'ultima sentenza aveva valutato in astratto la responsabilità penale dell'imputato per un determinato reato (anche senza applicare la relativa pena).

¹⁷ Nel dettaglio, hanno affermato i giudici di Strasburgo come la presunzione di innocenza miri a proteggere le persone che sono state assolve da un'accusa penale, o nei confronti delle quali è stato interrotto un procedimento penale, dall'essere considerate dall'autorità giudiziaria come se fossero di fatto colpevoli del reato contestato: senza una tutela che garantisca il rispetto dell'assoluzione o della decisio-

Ai fini di interesse per il presente approfondimento, come detto in premessa, è essenziale che si proceda ad una attenta analisi delle motivazioni formulate dalla Corte europea, affinché si tratteggi la reale portata del principio di garanzia ivi affermato¹⁸, mettendo bene a fuoco su quale substrato esegetico essa poggi, allo scopo di verificare, nella prospettiva della sollevata questione di costituzionalità, se quanto ivi affermato rappresenti qualcosa di nuovo nel panorama giurisprudenziale convenzionale. Ebbene, pur risultando condivisibile la declaratoria relativa alla violazione convenzionale della presunzione di innocenza, deve osservarsi come l'impianto motivazionale sollevi nel suo insieme più di qualche perplessità: per un verso, la declinazione della riscontrata violazione appare scarna, quasi sincopato, dall'altro, risultano assai poco comprensibili le ragioni del mancato accoglimento del primo motivo di doglianza legato all'intervenuta modifica, *in malam parte*, della disciplina processuale in corso di svolgimento del processo medesimo¹⁹.

Per quanto riguarda il primo aspetto, emerge dalla lettura della sentenza la sensazione che la Corte europea non abbia voluto affondare il colpo, come se si fosse volutamente trattenuta dall'effettuare una più incisiva affermazione "di sistema", concentrando l'attenzione esclusivamente sul linguaggio utilizzato dal giudice del caso di specie, ritenendo incompatibile con l'articolo 6, § 2²⁰, l'affermazione dell'esistenza del dolo da parte del ricorrente.

Ebbene, proprio in considerazione di ciò, deve allora evidenziarsi che quanto affermato dalla Corte europea in occasione della vicenda Pasquini, non può essere considerato innovativo. D'altronde, gli stessi giudici di Strasburgo han-

ne di "sospensione del procedimento" - come nel caso della dichiarazione di prescrizione -, le garanzie processuali dell'equo processo di cui all'articolo 6, § 2, rischierebbero di diventare teoriche e illusorie se anche in tali casi la reputazione della persona che era stata imputata e il modo in cui essa viene percepita dal pubblico non fosse adeguatamente garantita. La presunzione di innocenza deve quindi considerarsi violata ogni qual volta una decisione giudiziaria rifletta un'opinione di colpevolezza in assenza di una espressa condanna.

¹⁸ Così come auspicato in dottrina (si veda ZACCHE', *Davvero incostituzionale l'art. 578 c.p.p. per contrasto con l'art. 6 comma 2 Conv. Eur. Dir. Uomo?*, in *Sistema penale*, 2020).

¹⁹ Condivide le medesime perplessità PEZONE, *L'articolo 6 C.E.D.U. e il risarcimento del danno nel processo penale. Uno stress test per la presunzione di innocenza*, in *Archivio Penale*, 1, 2021.

²⁰ Giova ricordare come la Corte europea ha già affermato in passato come, considerata anche come una garanzia processuale, la presunzione di innocenza si riflette, tra l'altro, sull'onere della prova, sulle presunzioni legali di fatto e di diritto, sul privilegio contro l'autoincriminazione, sulla pubblicità pre-processuale e sulle espressioni premature, da parte della corte processuale o di altri funzionari pubblici, della colpevolezza di un imputato (cfr. Corte EDU, *Allen c. Regno Unito* [GC], n. 25424 del 2009, § 93, in www.echr.coe.int).

no precisato che la valutazione sulle statuizioni civili all'interno di una sentenza che accerta la prescrizione potrebbe non essere di per sé incompatibile con l'articolo 6 § 2²¹, così in qualche modo, anticipando le valutazioni operate dalla nostra Corte costituzionale, come meglio dopo di vedrà. Come era stato correttamente ricordato nel ricorso, nell'ambito della giurisprudenza della Corte europea è da tempo consolidato l'orientamento secondo il quale la presunzione di innocenza prevista dalla Convenzione non operi con esclusivo riferimento ai procedimenti rientranti nella giurisdizione penale²², nel significato "autonomo" elaborato dalla stessa Corte²³, sicché la tutela della presunzione di non colpevolezza deve essere applicata anche quando il procedimento penale si conclude con un'assoluzione o se esso viene interrotto²⁴, entrando in gioco un secondo aspetto del canone in parola, meno riconosciuto all'interno della nostra cultura giuridica, secondo il quale le persone prosciolte non possono «essere trattate dai pubblici ufficiali e dalle autorità come se fossero di fatto colpevoli del reato contestato»²⁵.

²¹ Comprese, occorre aggiungere, le «espressioni provenienti dalla sfera del diritto penale» come già affermato dalla Corte in altra pronuncia (cfr. Corte EDU, 3 ottobre 2019, *Fleischner c. Germania*, § 64, in www.echr.coe.int).

²² Ci riferiamo alla già citata Corte EDU (Gc), 12 luglio 2013, *Allen c. Regno Unito*, § 95, in www.echr.coe.int.

²³ UBERTIS, *L'autonomia linguistica della Corte di Strasburgo* (2012), in *Argomenti di procedura penale*, IV, Milano, 2016, 63-64, a sua volta richiamato da ZACCHE', *Davvero incostituzionale l'art. 578 c.p.p. per contrasto con l'art. 6 comma 2 Conv. Eur. Dir. Uomo?*, cit.

²⁴ Fra le persone prosciolte, si badi, rientrano, secondo la giurisprudenza convenzionale, coloro i quali hanno ottenuto un provvedimento di archiviazione così come fra i procedimenti collegati vanno annoverati quelli civili per il risarcimento del danno da reato (fra le molte, Corte EDU, *Farzaliyev c. Azerbaigian*, 28 maggio 2020, § 64; Corte EDU, *Orr c. Norvegia*, 15 maggio 2008, § 47-49; Corte EDU, *Ringvold c. Norvegia*, 11 febbraio 2003, § 36, in www.echr.coe.int), sempre che risulti ovviamente sussistente un nesso fra di loro (come opportunamente specificato da CASSIBBA, *sub art. 6*, in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, a cura di Ubertis - Viganò, Torino, 2016, 162-163). Diversamente opinando, le garanzie dell'equità processuale di cui all'art. 6 comma 2 C.E.D.U. risulterebbero teoriche e illusorie, perché, chiusa la partita penale, rimangono comunque in gioco «la reputazione della persona e il modo in cui essa viene percepita dal pubblico» (si veda in particolare Corte EDU, *Teodor c. Romania*, 4 giugno 2013, in www.echr.coe.int., e, più di recente, con riguardo alla natura pregiudizievole per il diritto alla presunzione di innocenza di un decreto di archiviazione per prescrizione del reato, che presentava l'indagato come colpevole, si veda Corte EDU, *Stirmanov c. Russia*, 29 gennaio 2019, e ancora Corte EDU, *Fleischner c. Germania*, 3 ottobre 2019, in www.echr.coe.int).

²⁵ Ancora Corte EDU (Gc), *Allen c. Regno Unito*, 12 luglio 2013, § 95, in www.echr.coe.int. Sulla scorta dei riferiti arresti giurisprudenziali - che rappresentano, utilizzando una categoria concettuale cara alla giurisprudenza costituzionale, "diritto consolidato" (il riferimento è a quanto affermato da Corte Cost., ordinanza n. 49 del 2015, in www.cortecostituzionale.it); dovendosi altresì ricordare come tale categoria non è di comune accettazione, come sottolinea la Corte europea dei diritti umani, quando

Rispetto a questo passaggio, che rappresenta il fulcro della decisione in parola, la Corte appare molto attenta a evidenziare come la presunzione di innocenza deve considerarsi violata “solo” nelle occasioni in cui, in relazione alla natura e al contesto, i giudici nazionali affermino che sia “chiaramente probabile” che il richiedente abbia commesso un reato o che le prove disponibili erano sufficienti per stabilire che era stato commesso un reato²⁶. Conseguentemente, l’illegittimità convenzionale non può in alcun modo essere considerata come riferibile alla norma presente nel codice della Repubblica di San Marino, peraltro del tutto simile a quella del nostro ordinamento, ma all’applicazione che della stessa ha fatto il giudice d’appello del caso di specie che ha ecceduto nella redazione della motivazione sulla legittimità della confisca come effetto risarcitorio delle condotte contestate²⁷.

afferma che “le sue sentenze hanno tutte lo stesso valore giuridico”; il loro carattere vincolante e la loro autorità interpretativa non possono pertanto dipendere dal collegio giudicante che le ha pronunciate (così Corte EDU, Gc, *G.I.E.M. s.r.l. c. Italia*, 28 giugno 2018, § 252, in *www.echr.coe.int*) - nell’ambito della Corte europea, nel caso di specie, essa ha espressamente ritenuto che la terminologia utilizzata nella sentenza del giudice d’appello di San Marino (cfr. Corte EDU, *Pasquini c. San Marino*, 20 ottobre 2020, § 64, cit.) «andava oltre il riferimento agli elementi costitutivi di un reato ... [lasciando intendere che] le azioni del ricorrente erano pari agli atti di cui era stato accusato»: insomma, «una dichiarazione inequivocabile che il ricorrente aveva commesso un reato», nonostante «la cessazione delle relative accuse a causa della scadenza del termine di prescrizione», integrando così una chiara violazione dell’art. 6 comma 2 della Convenzione.

²⁶ Constatato pertanto che fra la declaratoria di prescrizione e la successiva decisione sulle statuizioni civili sussisteva chiaramente un nesso, il giudice convenzionale ha quindi potuto affermare come la terminologia utilizzata in sentenza «andava oltre il riferimento agli elementi costitutivi di un reato», lasciandosi chiaramente intendere che le azioni del ricorrente integravano la condotta contestata. Secondo i giudici di Strasburgo, correttamente a giudizio dello scrivente, quella formulata dal giudice di appello di San Marino si palesava, infatti, in tutto e per tutto come una dichiarazione inequivocabile della colpevolezza del ricorrente, integrandosi così la violazione dell’art. 6 comma 2 della Convenzione europea dei diritti umani. Si legge nella sentenza, la protezione offerta dall’articolo 6 § 2 a questo riguardo può, in una certa misura, sovrapporsi alla protezione offerta dall’articolo 8 (si veda, ad esempio, Corte EDU, *Zollman c. Regno Unito*, n. 62902 del 2000, e *Taliadorou e Stylianou c. Cipro*, nn. 39627 del 2005 e 39631 del 2005, §§ 27 e 56-59, 16 ottobre 2008, in *www.echr.coe.int*).

²⁷ L’eccessiva enfaticizzazione del linguaggio adoperato dal giudice di San Marino, che aveva esplicitamente parlato di accertamento del dolo dell’imputato e che da tale considerazione aveva legato la successiva decisione sugli effetti civili della sentenza, non consente una vera e propria oggettivizzazione dell’incompatibilità con il principio di non colpevolezza di una qualunque decisione sulle statuizioni civili assunte dal giudice penale che ha dichiarato una causa di estinzione del reato. A tal proposito, giova ricordare (come opportunamente evidenziato da ZACCHE’, *Davvero incostituzionale l’art. 578 c.p.p. per contrasto con l’art. 6 comma 2 Conv. Eur. Dir. Uomo?*, cit.), che nei casi concernenti dichiarazioni rese dopo che la sentenza di assoluzione è diventata definitiva, il giudice europeo ha ritenuto che la formulazione di sospetti relativi all’innocenza di un imputato non fosse più ammissibile (Cfr., ad esempio, Corte EDU, *Asan Rushiti c. Austria*, 21 marzo 2000; Corte EDU, *Sekanina c. Austria*,

Come opportunamente evidenziato in dottrina²⁸, occorre quindi precisare che la Corte europea appare disposta a tollerare, in considerazione della natura e del contesto del procedimento, anche l'uso di un linguaggio "infelice" da parte dell'organo decidente, comprese le «espressioni provenienti dalla sfera del diritto penale»²⁹, purché il loro impiego, nel tenore complessivo della sentenza, non possa essere inteso come un'affermazione di responsabilità penale.

Ciò posto, si deve rilevare come non risulti del tutto convincente che il parametro per la violazione del principio di innocenza non viene fissato dalla Corte europea rispetto all'esercizio o meno di una determinata prerogativa attribuita dall'ordinamento ad un giudice, ma nella modalità con cui essa viene esercitata, o, meglio ancora, dalla terminologia usata per esercitarla. Preso infatti atto del potenziale pericolo di violazione del principio di innocenza unicamente in relazione al linguaggio adottato, c'è da aspettarsi che il giudice attento si vedrà bene dall'utilizzare nella sua motivazione un linguaggio compromettente, pur se nella sostanza, nel suo foro interno, opererà in violazione di quel principio.

La Corte di Strasburgo, pertanto, non volendo incidere sulla legittimità convenzionale della norma processuale in oggetto, sembra più che altro aver voluto formulare una sorta di valutazione di biasimo nei confronti del linguaggio particolarmente severo utilizzato dal singolo giudice del caso di specie³⁰.

25 agosto 1993, § 30, in *www.echr.coe.int*), mentre ha reputato violato l'art. 6 comma 2 C.E.D.U. in vicende relative a dichiarazioni rilasciate, dopo la cessazione del procedimento penale, quando - senza previo accertamento giuridico della colpevolezza dell'imputato e, in particolare, senza che questi abbia avuto la possibilità di esercitare il diritto di difesa - una decisione giudiziaria in materia non penale che lo riguarda riflette un'opinione di colpevolezza (cfr. la risalente Corte EDU, *Minelli c. Svizzera*, 25 marzo 1983, § 37, in *www.echr.coe.int*). Quanto ai ragionamenti contenuti nelle sentenze civili conseguenti a un'interruzione del processo penale, il giudice europeo ha accertato una lesione del dettato convenzionale tutte le volte in cui i «tribunali civili hanno ritenuto 'chiaramente probabile' che il richiedente avesse commesso un reato o hanno espressamente indicato che le prove disponibili risultavano sufficienti per stabilire che era stato commesso un reato» (Corte EDU, *Diacenco c. Romania*, 7 febbraio 2012, § 64, in *www.echr.coe.int*).

²⁸ ZACCHE', *Davvero incostituzionale l'art. 578 c.p.p. per contrasto con l'art. 6 comma 2 Conv. Eur. Dir. Uomo?*, cit.

²⁹ Corte EDU, *Fleischner c. Germania*, 3 ottobre 2019, § 64, in *www.echr.coe.int*.

³⁰ A conferma di quanto detto, deve evidenziarsi come successivamente la Corte europea sia tornata ad esprimersi sulla presunzione di innocenza rispetto ad un caso che ha coinvolto direttamente l'Italia (Corte EDU, *Marinoni c. Italia*, 19 novembre 2021), affermando che non sussista alcuna violazione dell'articolo 6 § 2 della Convenzione ove il giudice di appello, a seguito di una sentenza assolutoria in primo grado, condanni l'imputato ai soli fini civilistici. La Corte di Strasburgo ha precisato che nel caso di specie il giudice d'appello avesse limitato la sua valutazione agli elementi costitutivi del reato, che

Così operando, la Corte di Strasburgo ha evidentemente inteso fornire una sorta di *warning* per i singoli giudici nazionali, richiamandoli ad un corretto utilizzo di un linguaggio che non possa essere bollato come colpevolista. In conseguenza di ciò, il principio affermato dai giudici di Strasburgo risulta esportabile solo in casi analoghi in cui si rinvenga un analogo uso improprio nella motivazione di un linguaggio che lasci intendere la valutazione di colpevolezza dell'imputato dichiarato prescritto.

Come già accennato, tuttavia, un secondo aspetto della sentenza Pasquini non risulta del tutto convincente. Per “giusta soddisfazione”, le ulteriori lamentate violazioni, soprattutto quella relativa all’illegittima retroattività della norma che aveva modificato il regime degli effetti civili in caso di prescrizione, sono state oblierate senza essere state vagliate nel merito, nonostante apparissero non meno fondate della questione accolta. La circostanza appare anomala in considerazione del fatto che la riferita doglianza poteva contare su una certa consolidata giurisprudenza convenzionale, sia pure prevalentemente sviluppata sul versante del processo civile, secondo cui il principio della preminenza del diritto e la nozione di processo equo consacrati dall’articolo 6 della Convenzione impediscono qualunque ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia³¹.

La Corte europea in passato già si è espressa con chiarezza assumendo, del tutto condivisibilmente, che al legislatore è assegnato un ruolo di garante della legalità e di organo posto in una posizione terza rispetto alle parti di un giudizio,³² sicché, al fine di risultare convenzionalmente legittimo, un intervento normativo con portata retroattiva dovrebbe essere giustificato da motivi impe-

erano inevitabilmente gli stessi di quelli esaminati in primo grado, prima di constatare, secondo le norme sulla responsabilità civile, che il ricorrente era civilmente responsabile ed era quindi tenuto a risarcire le parti civili del danno subito, senza utilizzare un linguaggio tale da mettere in dubbio l’assoluzione in sede penale del ricorrente. Di conseguenza, ha ritenuto che le sentenze rese dalla Corte d’appello, confermata poi dalla Corte di cassazione non avevano posto in essere alcuna violazione del diritto del ricorrente a essere presunto innocente a seguito della sua assoluzione nel procedimento penale, richiamandosi espressamente alla sentenza Pasquini.

³¹ Cfr. Corte EDU, *Zielinski e Pradel, Gonzales e altri c. Francia*, 28 ottobre 1999, § 57, in www.echr.coe.int; *Raffinerie Greche c. Grecia*, 9 dicembre 1994, § 49, in www.echr.coe.int).

³² Si veda in particolare Corte EDU, *Vezone c. Francia*, 18 aprile 2006, § 34, in www.echr.coe.int; *Ducrot c. Francia*, 12 giugno 2007, § 34, in www.echr.coe.int; *Arras e altri c. Italia*, 14 febbraio 2012, § 44, in www.echr.coe.int).

rativi di interesse generale, in modo da bilanciare gli effetti retroattivi anche a danno dei diritti acquisiti dai soggetti interessati³³.

Ciononostante, senza che se ne possa comprendere le ragioni, la formulata doglianza è stata del tutto pretermessa a favore di quella relativa alla violazione del principio inerente la presunzione di innocenza, determinandosi così un forte depotenziamento dei possibili e auspicabili effetti della sentenza di condanna in ragione, evidentemente, della ricerca di un compromesso che da un lato potesse soddisfare le giuste ragioni del ricorrente, senza, dall'altro, incidere sulla specifica normativa grazie alla quale il governo di San Marino ha potuto acquisire al suo patrimonio cospicue somme di denaro poi financo inserite nel bilancio dello Stato.

Ad ogni buon conto, il ricorso successivamente proposto innanzi alla Grande Camera dal Governo di San Marino è stato dichiarato inammissibile³⁴, dandosi così avvio all'esecuzione interna, allo stato ancora non definita³⁵.

Di converso, all'interno del nostro ordinamento, in applicazione dell'obbligo di adeguamento, la Corte d'appello di Lecce ha dato corso alla questione di costituzionalità qui in discussione.

4. La posizione della dottrina e l'ordinanza di costituzionalità. Sebbene, le problematiche toccate dalla sentenza Pasquini in relazione alla possibilità di statuire sulle questioni civilistiche anche in presenza di una causa estintiva del reato come la prescrizione, non siano nuove al nostro ordinamento, avendo una parte della dottrina già da tempo ha messo in luce le slabbrature e i rischi

³³ Da ultimo, Corte EDU, *Maggio c. Italia*, 31 maggio 2011, § 34, in www.echr.coe.int. La giurisprudenza europea ha specificato che i motivi imperativi di interesse generale, legittimanti l'intervento legislativo retroattivo, devono sostanziarsi in "specifiche condizioni", fra le quali la sussistenza di "ragioni storiche epocali" o anche "la necessità di porre rimedio ad una imperfezione tecnica della legge interpretata, ristabilendo un'interpretazione più aderente all'originaria volontà del legislatore" (Corte EDU, *National & Provincial Building Society e altri contro Regno Unito*, 23 ottobre 1997, § 50, in www.echr.coe.int), o di "riaffermare l'intento originale del Parlamento" (Corte EDU, *Ogis - Institut Stanislas e altri c. Francia*, 27 maggio 2004, § 68, in www.echr.coe.int).

³⁴ Corte EDU, GC, *Pasquini c. San Marino*, 20 ottobre 2020, in www.echr.coe.int.

³⁵ La vicenda dell'esecuzione interna della sentenza Pasquini ha conosciuto a San Marino non poche vicissitudini. Adito infatti il giudice dei rimedi straordinari, e chi è? Quale competenza ha? In base a quale articolo del codice? questi ha nella sostanza emanato una sentenza con la quale ha di fatto escluso la revisione della sentenza perché non rientrante fra le ipotesi di revisione di cui all'art. 200 c.p.p., sovvertendo una consolidata giurisprudenza del medesimo ufficio (Giudice rimedi straordinari in materia penale, sentenza n. 12 del 24 settembre 2021, *inedita*). La riferita sentenza è stata fatta oggetto di un nuovo ricorso alla Corte europea, allo stato ancora pendente.

insiti in certe letture dell'art. 578 c.p.p.³⁶, nell'ambito del confronto dottrinario un sostanziale silenzio, rotto da qualche isolata eccezione³⁷, ha avvolto la sentenza pronunciata contro la Repubblica di San Marino.

Più attenta, stavolta, si è mostrata invece la giurisprudenza, che ha subito acceso un faro sui possibili effetti che il principio di garanzia affermato dai giudici di Strasburgo nella sentenza in parola potrebbe produrre all'interno del nostro ordinamento.

La questione, evidentemente, si articola nei limiti in cui si sottintende o meno che il giudice dell'impugnazione, una volta rilevata l'estinzione del reato per prescrizione o amnistia, debba esprimersi, implicitamente, sulla responsabilità penale del prevenuto.

Proprio sulla scorta di tale riflessione, la Corte d'appello di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 c.p.p., «*nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili*». La norma, secondo l'ordinanza remittente, risulterebbe, sulla falsa riga di quanto affermato dalla Corte europea nella sentenza Pasquini, in contrasto con le statuizioni in materia di presunzione d'innocenza come desumibili dall'art. 6 comma 2 C.E.D.U., quale parametro interposto ai sensi dell'art. 117, comma 1 Cost., e con gli art. 48 C.D.F.U.E., 3 e 4 direttiva 9 marzo 2016 n. 2016/343/UE, quali parametri interposti ex art. 11 e 117 comma 1 Cost.³⁸.

I giudici salentini hanno inoltre specificato di non aver ritenuto possibile addivenire ad una interpretazione convenzionalmente orientata della norma, poiché, a prescindere dal linguaggio utilizzato, la sentenza di appello che, dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione, confermi le statuizioni civili,

³⁶ Si vedano, da ultimo, CASIRAGHI, *La revisione*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Ubertis - Voena, XL, Milano, 2020, 107, nota 100, oltre a RANALDI, *La decisione sul reato estinto tra modelli di accertamento e scelte valoriali*, Cedam, 2022, *passim*, nel quale si afferma in particolare come a fronte dell'ormai continua osmosi fra saperi e decisioni giudiziarie e dell'aspirazione sempre crescente all'efficienza, l'esame sugli effetti riconducibili alle decisioni sul reato estinto deve essere risolto tenendo conto alle spinte e contropunte confliggenti.

³⁷ Fra i quali si deve annotare il già citato ZACCHE', *Davvero incostituzionale l'art. 578 c.p.p. per contrasto con l'art. 6 comma 2 Conv. Eur. Dir. Uomo?*, *cit.*

³⁸ C. app. Lecce, ord. 6 novembre 2020, in *Sistema penale*, 9 dicembre 2020.

viene sempre ad essere equiparata, nella sostanza, ad una sentenza di ‘condanna’.

Particolarmente interessante si mostra il ragionamento articolato dalla Corte d’appello di Lecce che ha individuato un profilo di possibile incostituzionalità in conseguenza dell’ermeneutica consolidata della normativa interna. Nel riscontrare l’estinzione del reato per prescrizione e nella successiva statuizione in ordine alle questioni civili, si afferma infatti nell’ordinanza, i giudici del secondo grado sono, per consolidata giurisprudenza, *obbligati* a dover prendere espressamente posizione sui motivi di appello sollevati dall’imputato, anche in punto di responsabilità penale, sicché la conferma delle statuizioni civili può avvenire soltanto previo riconoscimento implicito della colpevolezza dell’imputato³⁹.

La valutazione di incostituzionalità alla luce della giurisprudenza convenzionale, pertanto, non sarebbe legata alla previsione “in quanto tale” dell’art. 578 c.p.p., quanto piuttosto alla sua ermeneutica, secondo la quale, in adesione alla consolidata giurisprudenza della Cassazione, dopo la sentenza di condanna dell’imputato in primo grado, non solo alla sanzione penale, ma anche al risarcimento del danno, il giudice dell’appello penale, che riscontra l’estinzione del reato per prescrizione, deve statuire anche in ordine alle questioni civili, e, a tale fine, non può limitarsi a richiamare l’art. 129, comma 2, c.p.p., ma deve prendere espressamente posizione sui motivi di appello sollevati dall’imputato, anche in punto di responsabilità penale; se infatti giunge a confermare le statuizioni civili, ciò può fare soltanto “implicitamente” riconoscendo la colpevolezza dell’imputato; se tale valutazione non emerge dall’ordito motivazionale della decisione, se con la sentenza il giudice di appello non compie un esaustivo apprezzamento sulla responsabilità dell’imputato, la pronuncia deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla conferma delle statuizioni civili⁴⁰.

³⁹ In proposito, la Corte d’appello di Lecce richiama Cass., sez. VI, 20 marzo 2013, n. 255666, Galati e altri, in CED, la cui massima recita che la «previsione di cui all’art. 578 cod. proc. pen. (...) comporta che i motivi di impugnazione dell’imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell’innocenza dell’imputato, secondo quanto previsto dall’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; pertanto, la sentenza di appello che non compia un esaustivo apprezzamento sulla responsabilità dell’imputato deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla conferma delle statuizioni civili».

⁴⁰ Vedi la già citata Cass., sez. VI, 20 marzo 2013, n. 16155, in www.cortedicassazione.it.

La Corte d'appello di Lecce ha quindi ricavato dal consolidato diritto vivente un possibile conflitto con il principio affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Pasquini.

I giudici salentini evidenziano poi come la loro valutazione sull'esistenza di un possibile profilo di incostituzionalità tragga ulteriore, e potremmo dire definitiva, conferma da quell'innovativa giurisprudenza del massimo organo di legittimità secondo la quale il rimedio della revisione deve essere esteso alle sentenze di proscioglimento per prescrizione o amnistia, che confermino il risarcimento del danno⁴¹.

Secondo le Sezioni Unite, infatti, la condanna agli effetti civili di cui all'art. 578 c.p.p. contiene «necessariamente, anche se incidentalmente, una implicita quanto ineludibile affermazione di responsabilità *tout court* operata, a cognizione piena, in relazione al fatto-reato causativo del danno». L'inciso lascia francamente poco margine di apprezzamento in relazione al principio affermato dalla Corte europea nella sentenza Pasquini.

Se quindi, per un verso, va ribadito come la giurisprudenza europea non sembrerebbe porsi in contrasto con la previsione astratta dell'art. 578 c.p.p., dall'altro lato, la sussistenza di una valutazione implicita sulla responsabilità dell'imputato quando venga dichiarata prescritta l'imputazione nel giudizio di appello, così come afferma l'ordinanza di rimessione, appare non facilmente smentibile alla luce dell'ermeneutica relativa alla norma citata⁴².

A giudizio della Corte d'appello, una volta che si sia verificata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la presenza della parte civile, in uno con i motivi di appello, tutti incentrati sull'assenza di penale responsabilità in capo all'appellante, obbliga i giudici ad una rivalutazione piena della responsabilità "penale" dell'imputato in ordine allo stesso fatto-reato contestatogli, peraltro, sulla base del medesimo materiale probatorio avuto a disposizione dal giudice

⁴¹ Così, Cass., sez. un., 25 ottobre 2018, Milanese, in *Cass. pen.*, 2019, 3453-3454.

⁴² Si osservi che secondo parte della dottrina, non deve essere riconosciuto il carattere di "diritto vivente" all'interpretazione secondo cui la sentenza pronunciata ex art. 578 c.p.p. contiene un accertamento implicito della responsabilità penale; così ZACCHE', *Davvero incostituzionale l'art. 578 c.p.p. per contrasto con l'art. 6 comma 2 Conv. Eur. Dir. Uomo?*, cit. Al contrario, secondo la corte remittente, l'attuale dominante interpretazione della previsione di cui all'art. 578 c.p.p., in combinato disposto con l'art. 129, comma secondo, c.p.p., comporta, come poc'anzi già ricordato, che i motivi di impugnazione dell'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato (Cass. Sez. VI, 20 marzo 2013, n. 16155; in senso conforme Cass. Sez. un. 18 luglio 2013, n. 40109; Cass. Sez. V, 7 ottobre 2014, n. 3869 del 2015).

di prime cure, sia pure ai fini di confermare o meno le statuizioni civili disposte dal primo giudice.

In considerazione di ciò, non risulta possibile procedere ad un'interpretazione convenzionalmente conforme dell'art. 578 c.p.p., ammettendo che il giudice di appello, che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, possa confermare le statuizioni civili semplicemente richiamando l'art. 129, comma 2, c.p.p., ovvero limitandosi a descrivere uno stato di sospetto, che non violerebbe di per sé l'art. 6, comma 2, C.E.D.U.⁴³; tale evenienza confliggerebbe con l'interpretazione della Cassazione secondo cui il giudice di appello deve compiere un esaustivo apprezzamento della responsabilità dell'imputato, deve affermarne, cioè, implicitamente la colpevolezza, poiché nella sostanza la sentenza emessa ai sensi dell'art. 578 c.p.p. è una sentenza di condanna suscettibile anche di revisione.

5. Le valutazioni del giudice delle Leggi: una buona prova di dialogo fra le Corti. Approfondito il principio affermato nella sentenza Pasquini, possiamo addentrarci nel merito della sentenza della Corte costituzionale da cui trae spunto la presente riflessione, dando immediato risalto alla favorevole impressione circa l'approccio manifestato dal giudice delle leggi che appare infatti fortemente ispirato al concreto rafforzamento del dialogo fra le Corti.

Al di là del merito della decisione, risulta doveroso evidenziare come dalla lettura della motivazione si palesa l'intenzione dei giudici della Consulta di confrontarsi senza riserve mentali con il principio enunciato dalla Corte europea nella sentenza Pasquini, a cui le ordinanze di rimessione si erano apertamente ispirate, confermando la validità della teoria multilivello secondo la quale, quando «un diritto fondamentale trovi protezione, sia in una norma costituzionale, sia in una norma della C.E.D.U., vi è una concorrenza di tutele che si traduce in un'integrazione di garanzie»⁴⁴.

⁴³ Vedi Corte EDU, *Leutscher c. Paesi Bassi*, 26 marzo 1996, in www.echr.coe.int.

⁴⁴ Cfr. Corte cost., sentenza n. 182 del 7 luglio 2021, § 4.1, così ribadendo quanto affermato da C. cost., sentenze n. 145 del 2020 e n. 25 del 2019, in www.cortecostituzionale.it. In dottrina, fra gli altri, si rinvia a VIGANÒ, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e resistenze nazionalistiche: Corte Costituzionale italiana e Corte europea tra guerra e dialogo*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 14; CARTABIA, *La CEDU e l'ordinamento italiano: rapporti tra fonti, rapporti tra giurisdizioni*, in *All'incrocio tra Costituzione e CEDU. Il rango delle norme della Convenzione e l'efficacia interna delle sentenze di Strasburgo*, Bin - Brunelli - Pugiotto - Veronesi (a cura di), Giappichelli, Torino, 2007, 7 ss.; MONTANARI, *I diritti dell'uomo nell'area europea tra fonti internazionali e fonti interne*, Giappichelli, Torino, 2002, 22 ss.

Coerentemente con tale impostazione, l'intera trama motivazionale è densa di richiami ai principi convenzionali che vengono pienamente riconosciuti come parametri interposti cui tener conto per una adeguata interpretazione conforme della norma sospettata di incostituzionalità⁴⁵.

Tale approccio metodologico ha condotto la Corte al sostanziale riconoscimento del pieno recepimento all'interno del nostro ordinamento del principio affermato dalla Corte europea nella sentenza Pasquini in relazione alla presunzione di non colpevolezza, esplicitando che esso, nell'applicazione data dalla Corte di Strasburgo, assume un più ampio rilievo rispetto al parametro nazionale, presentando una portata non strettamente endoprocessuale.

I giudici delle leggi hanno così riconosciuto anche per il nostro ordinamento l'estensione dei suoi effetti al di fuori del processo penale, sicché i nostri giudici ordinari dovranno ricordarsi che la presunzione di innocenza deve essere considerata operante anche nel tempo successivo alla conclusione o interruzione del processo, ricoprendo esso anche la finalità di proteggere le persone che sono state assolte da un'accusa penale, o nei confronti delle quali è stato interrotto un procedimento penale, dall'essere trattate dai pubblici ufficiali e dalle autorità come se fossero di fatto colpevoli del reato contestato.

Il non accoglimento della questione di costituzionalità, pertanto, deve essere ricondotto esclusivamente alla diversa ricostruzione interpretativa della normativa fatta oggetto del sindacato dei giudici delle leggi rispetto alla prospettazione formulata dal giudice remittente.

Dopo aver operato una puntuale ricostruzione della giurisprudenza convenzionale e nello specifico della sentenza Pasquini, la Corte ha infatti ritenuto, in questo discostandosi dall'assunto contenuto nelle due ordinanze di remissione, che il giudice dell'appello penale, che, in applicazione della disposizione censurata, è chiamato a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili dopo aver dichiarato l'estinzione del reato, «non deve procedere ad una rivalutazione complessiva della responsabilità penale dell'imputato», nonostante l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione e il proscioglimento dall'accusa penale. Ricordato come, secondo la stessa giurisprudenza conven-

⁴⁵ Come sancito dalla dichiarazione di ammissibilità delle questioni sollevate - per il tramite dell'art. 117, primo comma, oltre che dell'art. 11, Cost. - in relazione agli indicati parametri interposti, convenzionale ed europei, quali rispettivamente l'art. 6, paragrafo 2, C.E.D.U. e l'art. 48 C.D.F.U.E., unitamente agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE, in corso di recepimento in forza della legge 22 aprile 2021, n. 53.

zionale, l'applicazione del diritto alla presunzione di innocenza in favore dell'imputato non deve risultare ridondante e limitativa del diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del pregiudizio cagionatogli dal reato, non sussiste in relazione all'art. 578 c.p.p. alcun problema di costituzionalità in considerazione del fatto che, ribadiscono i giudici delle leggi, «nella situazione processuale di cui alla disposizione censurata, che vede il reato essere estinto per prescrizione e quindi l'imputato prosciolto dall'accusa, il giudice non è affatto chiamato a formulare, sia pure *incidenter tantum*, un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili».

Pertanto, l'assoluta assenza, rispetto al dettato normativo, della necessità di compiere una qualsivoglia forma di giudizio, sia esplicitamente che implicitamente, sulla colpevolezza dell'imputato segna la distanza con quanto accaduto nella vicenda Pasquini.

Emerge, quindi, dalla trama motivazionale della sentenza, come la Corte costituzionale aderisca alla considerazione, qui precedentemente espressa, secondo cui il principio di garanzia che si ricava dalla sentenza Pasquini è strettamente collegato alla peculiarità della vicenda processuale rimessa al sindacato della Corte di Strasburgo⁴⁶.

La sussistenza del fatto previsto dalla legge come reato non compromette la presunzione di innocenza nei limiti in cui ciò che si accerta non è il reato, ormai estinto, ma il 'fatto' che costituisce *anche* illecito civile; accertamento che, avendo come oggetto un fatto e non un reato, si svolge a pieno titolo in via principale, senza alcuna interferenza con la dichiarazione di estinzione del reato. Ovviamente, riteniamo di poter aggiungere, sempre che il giudice, al contrario, non espliciti un percorso valutativo che attenga alla responsabilità penale dell'imputato il cui reato è stato dichiarato prescritto. A supporto di quanto affermato, la Corte costituzionale richiama quella giurisprudenza che, pronunciandosi sul vizio di motivazione che può inficiare la decisione emessa

⁴⁶ Così, come ad essere non convenzionalmente conforme non è stata la normativa di San Marino ma l'applicazione che ne ha dato il giudice nel caso di specie, allo stesso modo i giudici delle leggi hanno ritenuto che anche la nostra normativa non sollevi obiezioni di convenzionalità in considerazione del fatto che, ed questo è il passaggio più rilevante, sia la norma sia la sua consolidata esegesi, a fronte dei dubbi sollevati dal giudice remittente, non violano il principio di non colpevolezza poiché la regola fissata nell'art. 578 c.p.p. non prevede alcuna forma di valutazione sulla responsabilità dell'imputato dichiarato prescritto. Al contrario, la decisione sulla pretesa risarcitoria riguarda il solo tema della responsabilità civile.

dal giudice di appello ai sensi dell'art. 578 c.p.p.⁴⁷, afferma che l'eventuale giudizio di rinvio debba essere fatto sempre al giudice civile e non al giudice penale⁴⁸.

Secondo la Corte costituzionale, quindi, si deve ritenere escluso «ogni ostacolo sia nel dato testuale della disposizione censurata, sia nel diritto vivente risultante dalla giurisprudenza di legittimità», potendo così accedersi senza controindicazioni di sorta a un'interpretazione conforme agli indicati parametri interposti⁴⁹.

Non manca tuttavia qualche increspatura nell'ordito motivazionale⁵⁰. In primo luogo, quell'espresso riferimento alla compatibilità della lettura offerta dal giudice delle leggi al diritto vivente in tema di revisione che era stato richiama-

⁴⁷ Il riferimento è rivolto a *Cass., Sez. un.*, 18 luglio-27 settembre 2013, n. 40109, in www.cortedicassazione.it.

⁴⁸ Principio questo a cui la giurisprudenza successiva ha dato continuità, consolidando l'assunto che la cognizione del giudice dell'impugnazione penale, ex art. 578 c.p.p., è funzionale esclusivamente alla conferma delle statuizioni civili, attraverso il completo esame dei motivi di impugnazione volto all'accertamento dei requisiti costitutivi dell'illecito civile posto a fondamento della obbligazione risarcitoria o restitutoria; così *Cass., sez. I*, 14 gennaio- 9 ottobre 2014, n. 42039; *Sez. VI*, sentenze 21 gennaio-6 febbraio 2014, n. 5888 e 23 settembre-6 novembre 2015, n. 44685, in www.cortedicassazione.it.

⁴⁹ In particolare, in merito al dato testuale della norma oggetto del sindacato di costituzionalità, il ragionamento della Corte si sofferma sulla differente previsione dell'art. 578 bis c.p.p., sottolineando come essa «diversamente dall'art. 578, presuppone, ai fini della sua applicazione, non già che nel grado precedente sia stata pronunciata condanna risarcitoria o restitutoria in favore della parte civile, bensì che sia stata ordinata la “confisca in casi particolari” di cui al primo comma dell'art. 240-bis del codice penale o di altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'art. 322-ter del codice penale. In questo caso, pur rilevata la causa estintiva del reato, essendo il giudice chiamato a valutare i presupposti della conferma, o meno, di una sanzione di carattere punitivo ai sensi dell'art. 7 C.E.D.U., la dichiarazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli non solo è consentita, ma è anzi doverosa, poiché non si può irrogare una pena senza il giudizio sulla sussistenza di una responsabilità personale, sebbene sia sufficiente che tale giudizio risulti nella “sostanza dell'accertamento” contenuto nella motivazione della sentenza, non essendo necessario che assuma, in dispositivo, la “forma della pronuncia di condanna”» (*Corte cost.*, sentenza n. 49 del 2015; *Corte EDU*, *G.I.E.M. srl e altri c. Italia*). Il dettato dell'art. 578-bis cod. proc. pen. risponde a tale esigenza, imponendo al giudice del gravame penale, chiamato a decidere sulla confisca dopo aver rilevato la causa estintiva del reato, il “previo accertamento della responsabilità dell'imputato”. L'art. 578 cod. proc. pen., invece, non contiene analoga clausola, sicché l'ambito della cognizione da esso richiesta al giudice penale ai fini del provvedimento sull'azione civile, deve essere ricostruito dall'interprete, il quale, nel condurre l'esegesi convenzionalmente orientata della norma, ha come parametro convenzionale di riferimento proprio l'art. 6 C.E.D.U., nella stabile e consolidata interpretazione datane dalla giurisprudenza di Strasburgo, nonché l'art. 48 CDFUE».

⁵⁰ Condivide l'osservazione, BARBIERI, *Il (difficile) rapporto tra reato prescritto e accertamento degli interessi civili nel giudizio di impugnazione: lo stato dell'arte sull'articolo 578 c.p.p., tra questioni di legittimità costituzionale e interventi legislativi*, in *Sistema penale*, 2022, 4, sebbene rispetto a diverse argomentazioni.

to dall'ordinanza di rimessione, solleva più di una perplessità⁵¹. Francamente non convincente risulta infatti il passaggio in cui la Corte afferma che l'assenza della verifica, anche implicita, sulla responsabilità penale dell'imputato che si giova della dichiarazione di prescrizione non risulterebbe neanche revocato in dubbio dall'affermata ammissibilità della istanza di revisione avverso la pronuncia di condanna al risarcimento del danno ex art. 578 c.p.p., così come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità⁵². A giudizio della Corte, l'ammissibilità di questa impugnazione straordinaria sarebbe conseguenza unicamente «dell'ibridazione delle regole processuali» che rimangono quelle del rito penale anche quando nel giudizio residua soltanto una domanda civilistica in ordine alla quale si è pronunciato il giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 578 c.p.p.⁵³.

Ebbene, la declinazione del principio della presunzione di innocenza come affermato nella sentenza Pasquini non risulta compatibile con l'arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite che pertanto, alla luce della giurisprudenza convenzionale, dovrebbe essere rivisto.

La revisione è un istituto che, come noto, appartiene marcatamente al modo processuale penale in considerazione della sua finalità che è quella del sover-

⁵¹ Così si legge nella ordinanza di rimessione: «Orbene, a differenza della mera sentenza dichiarativa della prescrizione del reato in primo grado, che non può mai essere ritenuta sentenza di “condanna”, non comportando l'attribuzione dello status di condannato nei riguardi dell'imputato, la sentenza di appello che, dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione, confermi le statuizioni civili, viene ad essere equiparata, nella sostanza, ad una sentenza di “condanna”, e ciò si ricava espressamente anche dalla giurisprudenza di legittimità, e segnatamente dalla recente sentenza delle Sezioni Unite, che ha affermato l'ammissibilità, sia agli effetti penali che civili, della revisione richiesta ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., della sentenza del giudice di appello che, prosciogliendo l'imputato per l'estinzione del reato dovuta a prescrizione o amnistia, e decidendo sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, abbia confermato la condanna al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile» (C. app. Lecce, ordinanza del 6 novembre 2020, in *Sistema penale*, 9 dicembre 2020).

⁵² Così, Cass., Sez. un., sentenza 25 ottobre 2018-7 febbraio 2019, n. 6141, in *www.cortedicassazione.it*.

⁵³ In generale, si veda sul punto quanto affermato dalla precedente decisione con la quale la Corte costituzionale è intervenuta sulla materia, ovvero Corte cost., sentenza n. 176 del 2019, in *www.cortecostituzionale.it*. Per un commento alla sentenza, si vedano *ex multis* BARGIS, *L'impugnazione della parte civile ex art. 576 c.p.p. ritorna sotto la lente della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 4, 2019, 2061C ss.; APRILE, *Non contrasta con la carta costituzionale la disciplina codicistica sulle impugnazioni ai soli effetti civili della sentenza penale di proscioglimento dell'imputato. Osservazioni a Corte Cost. 12.07.2019 n. 176*, in *Cass. pen.*, 11, 2019, 3932 ss.; MARINO, *Impugnazione ai soli effetti civili della sentenza di proscioglimento: disciplina incostituzionale?* in *Diritto e Giustizia*, 15 luglio 2019.

timento del giudizio di responsabilità di colpevolezza, messo in discussione con il sorgere, fra le altre ipotesi tipizzate, di prove sopravvenute⁵⁴.

Se si riconosce la possibilità di fare ricorso all'istituto della revisione per le sentenze che hanno solo deciso sulle statuizioni civili, si ammette implicitamente che il giudizio oggetto della richiesta di revisione abbia le caratteristiche di un accertamento di responsabilità.

Questo aspetto appare del tutto obliterato dalla Corte costituzionale.

A conferma delle palesate perplessità, deve ricordarsi come la stessa sentenza del massimo organo di legittimità ha affermato espressamente che nel caso previsto dall'art. 578 c.p.p., come nell'analogo caso di cui all'art. 578-bis c.p.p., l'imputato va ritenuto "condannato" sebbene ai soli fini delle statuizioni civili o di confisca, e, dunque, la relativa sentenza potrà essere oggetto di revisione, sicché, proprio a tal riguardo, l'ordinanza di rimessione osservava che questi casi sono radicalmente diversi da quelli in cui alla sentenza di prescrizione non si accompagna la statuizione civile o quella di confisca, rispetto ai quali l'imputato non potrà essere ritenuto un "condannato" da alcun punto di vista.

L'uso del termine condanna o condannato all'interno di un giudizio penale crea, senza dubbio alcuno, quell'effetto di pregiudizio della propria reputazione che secondo la Corte europea rappresenta un *vulnus* alla presunzione di innocenza.

⁵⁴ SPANGHER, voce *Revisione*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, XII, 1997; JANNELLI, *Commento all'art. 629 c.p.p.*, in *Commentario al codice di procedura penale*, Chiavario (a cura di), vol. IV, Torino, Utet, 1991, 333; D'ORAZI, *La revisione del giudicato penale. Percorsi costituzionali e requisiti di ammissibilità*, Padova, Cedam, 500; NORMANDO, *Il sistema dei rimedi revocatori del giudicato penale*, Torino, Giappichelli, 1996, 106; SCALFATI, *L'esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione*, Padova, Cedam, 1995, 259; DEAN, *La revisione*, Padova, Cedam, 1999, 49; SANTALUCIA, *sub art. 630*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, a cura di Lattanzi - Lupo, Milano, VII, 2008; MARCHETTI, *La revisione*, in *Trattato di procedura penale*, Spangher (a cura di), vol. V, Torino, Utet, 2009; GIALUZ, *sub art. 630*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda, Spangher, Milano, II, 2017; PRESUTTI, *sub art. 630*, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Conso - Grevi, Padova, 2007; MARCHETTI, *La revisione*, in *Trattato di procedura penale*, a cura di Spangher, Torino, 2009; GUSMITTA, *La Cassazione torna sul tema della stabilità del giudicato penale: ammissibile la richiesta di revisione di sentenza di proscioglimento con condanna ai fini civili*, in *Cass. pen.*, 2017, 3, 294; STAMPANONI BASSI, *Sui limiti oggettivi della revisione: tra sentenze "a contenuto pienamente liberatorio" e sentenze di proscioglimento "non pienamente liberatorie"*, in *Cass. pen.*, 2018, 1265; NORMANDO, *Le condanne civili statuite nel processo penale non sono impugnabili per revisione*, in *Proc pen e giustizia*, 2017, 642.

Sul punto, allora, meglio avrebbe fatto la Corte costituzionale a rimettere in discussione l'interpretazione data dalle Sezioni unite sull'ammissibilità del giudizio di revisione per le sole statuizioni civili.

Al contrario, la Corte ha ritenuto di seguire un'altra strada, ovvero di mettere in risalto come dall'applicazione delle regole processuali penali non può affatto inferirsi che il giudice della revisione, non diversamente dal giudice d'appello o di cassazione investito ai sensi dell'art. 578 c.p.p., debba pronunciarsi sulla responsabilità penale di chi è stato definitivamente prosciolto. La responsabilità oggetto della cognizione del giudice della revisione, a fronte di una decisione sui soli effetti civili, resta pur sempre, affermano i giudici delle leggi, quella da atto illecito ex art. 2043 del codice civile⁵⁵.

Il sentiero argomentativo seguito dalla Corte costituzionale, sicuramente suggestivo e ben costruito, appare tuttavia stretto e di non così agevole percorribilità. Forte, infatti, appare il rischio che esso concretizzi una lesione della presunzione di non colpevolezza così come declinata dalla giurisprudenza europea e, giova ricordarlo, riconosciuta dallo stesso giudice delle leggi. Se convince pienamente l'affermazione secondo la quale «il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione deve provvedere sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accer-

⁵⁵ La motivazione, invero, si sofferma non poco sul punto, al chiaro intento di corroborare l'effettuata ricostruzione, sviscerando le ragioni in virtù delle quali l'interpretazione in parola non risulterebbe confliggente con la presunzione di innocenza. Viene infatti ulteriormente precisato che con riguardo «al “fatto” - come storicamente considerato nell'imputazione penale - il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un “danno ingiusto” secondo l'art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno». Nel contesto di questa cognizione, affermano ancora i giudici delle leggi, rilevano sia l'evento lesivo della situazione soggettiva di cui è titolare la persona danneggiata, sia le conseguenze risarcibili della lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che non patrimoniale. La mancanza di un accertamento incidentale della responsabilità penale in ordine al reato estinto per prescrizione non preclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l'accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere assicurata nel bilanciamento dei valori di rilevanza costituzionale al pari di quella, per l'imputato, derivante dalla presunzione di innocenza.

tamento che attiene unicamente gli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure *incidenter tantum*, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto», residuano non poche perplessità che tale attività di verifica sulla sussistenza delle statuizioni civili possa essere svolta dal giudice della revisione, con ciò ritenendosi che la sentenza del giudice di appello che dichiarando la prescrizione abbia confermato la precedenti statuizioni civili sia da considerarsi una sentenza di condanna a tutti gli effetti.

Quanto infine allo standard probatorio nella valutazione della pretesa risarcitoria, si può a lungo discutere se il giudice penale debba davvero seguire il canone civilistico del "più probabile che non", come afferma la Corte costituzionale, con la conseguente asimmetria tra i diversi criteri di valutazione da rispettare nel corso del processo; o se debba sempre attenersi al canone penalistico dell'alta probabilità o dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Condivisibili perplessità sono state espresse a tal riguardo dalla dottrina, sebbene con diverse sfumature.⁵⁶ In primo luogo, si è evidenziato come l'affermazione che nel processo civile si segua lo standard probatorio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" - a differenza del processo penale dove vale la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio o dell'alto grado di probabilità logica - riflette una diffusa giurisprudenza che, peraltro, non trova conferma in alcuna disposizione di legge⁵⁷.

⁵⁶ Da ultimo BARBIERI, *Il (difficile) rapporto tra reato prescritto e accertamento degli interessi civili nel giudizio di impugnazione: lo stato dell'arte sull'articolo 578 c.p.p., tra questioni di legittimità costituzionale e interventi legislativi*, cit.

⁵⁷ Così FERRUA, *La Corte costituzionale detta le regole per l'azione civile in caso di sopravvenuta estinzione del reato: la probabile illegittimità costituzionale dell'art. 578 comma 1-bis c.p.p. introdotto dalla riforma 'Cartabia'*, in *Foro e Giurisprudenza - blog della Camera Penale di Trapani*, 18 settembre 2021, che aggiunge come non vi sia ragione affinché il concetto di 'provare' e di 'è provato' debba mutare a seconda del contesto di riferimento. Nella triade che compone l'operazione probatoria - prove, proposizione da provare, atto del provare o standard probatorio - a variare non è lo standard probatorio, ma sono le prove e la proposizione da provare. Nell'ambito del settore induttivo, *rectius* abduttivo, a cui appartiene il processo, lo standard probatorio resta il medesimo, rappresentato dalla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che segna il livello massimo e, al tempo stesso, minimo, perché una qualsiasi proposizione possa ritenersi 'provata'. Ciò premesso, afferma l'autore, «se nel processo civile si intende agevolare la prova del nesso causale rispetto a quanto si richiede nel processo penale, occorre modificare non già lo standard probatorio, che uscirebbe pericolosamente indebolito su ogni elemento della fattispecie, ma la singola proposizione da provare, sostituendo alla prova del 'nesso causale' la prova del 'probabile nesso causale'. Così avviene, ad esempio, nei provvedimenti cautelari del processo penale: a variare rispetto all'alternativa condanna/proscioglimento non è lo standard probatorio che resta immutato, ma la proposizione da provare, rappresentata dalla 'probabile colpevolezza', anziché dalla 'colpevolezza': con i 'gravi indizi di colpevolezza' si allude, per l'appunto, alla 'probabile colpevolezza'. In altri

Sotto altro comesso aspetto, ha destato forse maggiore perplessità la circostanza che laddove la Consulta sostanzialmente attribuisce alla cognizione del giudice dell'impugnazione penale l'accertamento della responsabilità ex art 2043 c.c., trascura di considerare che la normativa codicistica demanda a questi la decisione sull'azione risarcitoria che trova fondamento nel reato, e non nel generico illecito aquiliano, così da sovrapporre indebitamente i requisiti costitutivi dell'illecito civile di cui all'art 2043 c.c. e quelli del danno da reato ex art. 185 comma 2 c.p.⁵⁸.

Altri hanno infine osservato che le argomentazioni formulate dalla Corte costituzionale, sebbene nessuna inesattezza possa essere attribuita in ordine alla ricostruzione dei diversi atteggiamenti cognitivi e decisorio che, all'interno del medesimo giudizio, può trovarsi a dover assumere il giudice penale a seconda delle questioni su cui deve pronunciarsi, mettono in evidenza il confuso coacervo di funzioni cui è chiamato il giudice del giudizio d'appello nel momento in cui il processo non può più proseguire nell'accertamento della responsabilità penale del singolo. Il venir meno della funzione che gli è propria determina un obbligatorio adeguamento delle capacità epistemologiche del giudice che è costretto a mutare il proprio metro di giudizio con ciò trasformando il processo penale in una sorta di arlecchino servo di più padroni⁵⁹.

Sulla scia delle riferite considerazioni, non è mancata in dottrina l'osservazione circa il fatto che, benché la giurisprudenza costituzionale abbia in più occasioni ribadito il carattere accessorio dell'azione civile rispetto a quella penale, con la conseguenza che essa è destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo

termini, il 'probabile' non appartiene allo standard probatorio, ma alla proposizione da provare. Non è solo una questione terminologica: si tratta di evitare lo svilimento del concetto di 'provare' che rischierebbe di essere rimesso all'arbitrio del giudicante in tutti i casi in cui non sia accompagnato dall'espresso richiamo alla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, a nostro avviso già implicita nel concetto stesso di provare».

⁵⁸ Aspetto messo in risalto da LAVARINI, *Presunzione di innocenza «europea» e azione civile nel processo penale: un difficile compromesso fra tutela del prosciolto e salvaguardia del danneggiato*, in *Giur. cost.*, 4, 2021, 1785 ss. e *Il danno da reato e la fraintesa dialettica tra fatto di reato e danno risarcibile: osservazioni critiche alla sentenza n. 182 del 2021 della Corte costituzionale*, Cricenti - D'Alessandro, in *Giur. cost.*, n. 4 del 2021, 1775C ss. Per un ulteriore approfondimento v. anche AGOSTINO, *Il diritto al risarcimento tra presunzione di innocenza e tutela del danneggiato: spunti dalla giurisprudenza interna e sovranazionale*, in *Legisl. pen.*, 28 febbraio 2022.

⁵⁹ SANTORIELLO, *Un processo penale servo. La consulta attenua lo standard probatorio agli effetti civili*, in *questa rivista*, 2021, 3.

penale⁶⁰, la pronuncia in parola, dopo aver a sua volta ripetuto tale concetto, sembra in realtà invertire i ruoli, rendendo il processo penale servente rispetto all'azione civile, laddove si impone al giudice penale di pronunciarsi su questioni esclusivamente civilistiche adeguandosi a quelle regole⁶¹.

Al di là delle riferite criticità, il percorso argomentativo seguito dalla Corte costituzionale è da ritenersi nella sostanza condivisibile. Va soprattutto sottolineato come risulti estremamente apprezzabile il sostanziale recepimento da parte della Consulta del principio formulato dalla Corte europea nella sentenza Pasquini in conseguenza del quale, fermo restando l'affermata compatibilità astratta della previsione normativa, viene stabilito, introducendo un principio finora sconosciuto dal nostro ordinamento, che al giudice penale chiamato a valutare le statuizioni civili è preclusa la possibilità di adoperare, nel caso dell'intervenuta prescrizione del reato, un linguaggio non rispettoso della presunzione di innocenza, non potendo egli formulare termini o espressioni dai quali dovesse evincersi in qualche modo la colpevolezza dell'imputato.

6. Riflessioni conclusive. Ricostruita nel dettaglio la vicenda da cui è derivata la sentenza Pasquini della Corte europea dei diritti dell'uomo e analizzate le motivazioni adottate dal nostro giudice delle leggi per superare la verifica di costituzionalità dell'art. 578 c.p.p. stimolata dalla Corte d'appello di Lecce⁶², può essere opportuno volgere lo sguardo oltre il formulato sindacato di costituzionalità, provando a ragionare, sulla scorta delle riflessioni poc'anzi riportate, di possibili futuri scenari inerenti al rapporto fra il processo penale e le statuizioni civili⁶³.

⁶⁰ Cfr. le già citate Corte cost., 12 gennaio 2016, n. 12, Corte cost., 12 luglio 2019, n. 176 e, da ultimo, la stessa Corte cost., 30 luglio 2021, n. 182, in www.cortecostituzionale.it.

⁶¹ BARBIERI, *Il (difficile) rapporto tra reato prescritto e accertamento degli interessi civili nel giudizio di impugnazione: lo stato dell'arte sull'articolo 578 c.p.p., tra questioni di legittimità costituzionale e interventi legislativi*, cit.

⁶² Sia consentito formulare una particolare nota di apprezzamento per l'attenzione dimostrata dalla Corte d'appello salentina nei riguardi dei possibili effetti prodotti all'interno del nostro ordinamento da una sentenza pronunciata dalla Corte europea contro uno Stato diverso dall'Italia, offrendo così un'ulteriore conferma di come il pur sempre complesso dialogo fra la giurisprudenza interna e quella convenzionale possa essere uno straordinario strumento per l'armonizzazione e l'innalzamento delle garanzie.

⁶³ Sul versante connesso del rapporto fra statuizioni civili e prescrizione del reato, si rinvia a RANALDI, *La decisione sul reato estinto tra modelli di accertamento e scelte valoriali*, cit., in cui si approfondiscono gli effetti dell'irrogazione della sanzione legata alle statuizioni civili in caso di di-

Invero, pur a fronte dell'esclusione dell'incompatibilità fra il principio affermato nel caso Pasquini e la più volte citata normativa codicistica, la decisione della Corte europea offre un concreto spunto per ripensare *in nuce* al rapporto fra azione civile e processo penale nella prospettiva di una significativa limitazione dell'una dall'ambito dell'altro. Come condivisibilmente ricordato di recente in dottrina, il ruolo dell'azione civile all'interno del processo penale così come delineato nel nuovo codice ha rappresentato il punto di arrivo di un'evoluzione assai articolata in cui si sono cumulate diverse stratificazioni senza adeguata sistematicità⁶⁴, fino ad arrivare al punto che nel processo attuale la parte civile non assume più i contorni di un soggetto meramente «tollerato», ma ha acquisito il ruolo di una “parte” a pieno titolo⁶⁵. Nell'intento di contemperare i diversi interessi in gioco, ispirandosi in buona parte allo scopo di tutelare le crescenti esigenze della persona offesa dal reato, si è tuttavia finito per snaturare la funzione essenziale del processo penale: distorto nei fini sino a dover essere sede dialettica di pretese di diritto privato⁶⁶.

Una visione d'insieme ci rimanda nitidamente l'immagine un sistema privo di coerenza se si pensa che, seguendo una logica opposta, il codice conosce, attraverso la previsione di cui all'art. 622 c.p.p.⁶⁷, un'ipotesi di espressa separazione della decisione sulle statuizioni civili rispetto all'accertamento di responsabilità. Contraddizioni e asistematicità che confermano l'esigenza di una complessiva rimediazione dei rapporti fra azione penale e quella civile.

La riflessione che ci proponiamo di stimolare, pertanto, muove dall'assunto secondo il quale nell'attuale configurazione del sistema processuale penale, l'evenienza che la cognizione sulla pretesa risarcitoria derivante da un presunto reato venga attribuita al giudice civile non risulta affatto estranea e ciò in

chiarazione di prescrizione del reato indagando i lineamenti fisiologici ineludibili del relativo modello di accertamento. Insomma, due risvolti della stessa medaglia.

⁶⁴ In questi termini: PICCOLO, *Azione civile e processo penale. (Ri)componimenti, snodi e prospettive*, in *Arch. Pen.*, n. 3, 2022, che a sua volta si è richiamata a DI CHIARA, *Parte civile*, in *Dig. Pen.*, Vol. IX, Torino, 1995, 236, e BENE, *La persona offesa tra diritto di difesa e diritto alla giurisdizione: le nuove tendenze legislative*, in *questa rivista*, 2013, 2, 487.

⁶⁵ DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, 254.

⁶⁶ Cfr. fra gli altri, DELLA SALA, *Natura giuridica dell'azione civile nel processo penale e conseguenze sul danno*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, 1095, il quale evidenzia che, come di fatto tale ripensamento del rapporto fra azione civile e quella penale era stato già immaginato, senza tuttavia attuarlo realmente, in seno al progetto del nuovo codice di rito del 1988.

⁶⁷ Sul punto si veda BARBIERI, *Il (difficile) rapporto tra reato prescritto e accertamento degli interessi civili nel giudizio di impugnazione: lo stato dell'arte sull'articolo 578 c.p.p., tra questioni di legittimità costituzionale e interventi legislativi*, cit.

considerazione del fatto che, come afferma la stessa giurisprudenza, il “cristallizzarsi degli effetti penali” con il sopravvenire del giudicato priva la vicenda di interesse penalistico, rendendo così inutile il suo permanere nella sede penale⁶⁸.

Si tratta pertanto di verificare quanto questa strada possa essere battuta fino in fondo, considerando che sul versante opposto, sussistono attualmente almeno tre previsioni processuali in cui il giudice penale, pur non potendo né dovendo più intervenire, per l'intervenuta estinzione del reato, su quella che dovrebbe essere la “*sua re giudicanda*”, ovvero l'accertamento dell'eventuale responsabilità penale dell'imputato, deve comunque proseguire ad occuparsi della vicenda affidatagli. Ci riferiamo in primo luogo alle ipotesi in cui egli sia chiamato a verificare la fondatezza dell'impugnazione della parte civile ai soli effetti della responsabilità civile quando in primo grado sia stata pronunciata sentenza di proscioglimento non impugnata dalla pubblica accusa, sebbene tale ipotesi risulti in parte mitigata dall'introduzione dell'introduzione del comma 1 bis nell'art. 573 c.p.p. Analogo obbligo sussiste inoltre rispetto alla previsione, qui diffusamente trattata, in cui il giudice sia chiamato, a fronte dell'estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, a statuire in merito agli interessi civili. Infine, sebbene su un diverso versante, il giudice penale è inoltre chiamato ad occuparsi del provvedimento di confisca una volta che il reato sia stato estinto per amnistia o per prescrizione⁶⁹.

⁶⁸ Cass., Sez. Un., n. 22065 del 2021, cit., par. 15. , secondo cui è «la definitività e l'intangibilità della decisione adottata in ordine alla responsabilità penale dell'imputato, determinate dalla pronuncia con cui la Corte di cassazione annulla le sole disposizioni o i soli capi che riguardano l'azione civile (promossa in seno al processo penale), ovvero accoglie il ricorso della parte civile avverso il proscioglimento dell'imputato, [che] provoca il definitivo dissolvimento delle ragioni che avevano originariamente giustificato, a seguito della costituzione della parte civile nel procedimento penale, le deroghe alle modalità di istruzione e di giudizio dell'azione civile, imponendone i condizionamenti del processo penale, funzionali alle esigenze di speditezza del procedimento». Dunque, «[c]on l'esaurimento della fase penale, essendo ormai intervenuto un giudicato agli effetti penali ed essendo venuta meno la ragione stessa dell'attrazione dell'illecito civile nell'ambito della competenza del giudice penale, risulta coerente con l'assetto normativo interdisciplinare descritto che la domanda risarcitoria venga esaminata secondo le regole dell'illecito aquiliano, dirette alla individuazione del soggetto responsabile ai fini civili su cui far gravare le conseguenze risarcitorie del danno verificatosi nella sfera della vittima». Una spiegazione sostanzialmente analoga a quella che la Suprema Corte propone per giustificare la «deviazione dal paradigma» rappresentata dall'art 622 c.p.p. si rinvia invero anche nella giurisprudenza costituzionale, laddove il Giudice delle leggi ha appunto evidenziato come la peculiare disciplina del giudizio di rinvio «trova la sua giustificazione nella particolarità della fase processuale collocata all'esito del giudizio di Cassazione» (così Corte cost., sentenza 176 del 2019, cit., par. 7.).

⁶⁹ Così SANTORIELLO, *Un processo penale servo, cit.*

Ebbene, a fronte di tali previsioni, in primo luogo la prassi ci insegna che, sebbene con sfumature diverse, l'intersecarsi fra decisioni sulla responsabilità penale e definizione delle questioni civili può facilmente dar luogo a rilevanti profili di problematicità che, inoltre, oggi vengono ancor più acute in conseguenza della necessità di non violare il principio di innocenza. Nonostante, infatti, la possibilità da parte del giudice di parametrare la profondità e la tipologia del suo giudizio a seconda del relativo oggetto, la sovrapposizione dei compiti e delle tipologie di decisione possono in concreto facilmente indurlo a sovrapporre le diverse regole di giudizio, generando possibili violazioni convenzionali. Tale potenziale criticità si palesa poi ancora più forte quando il giudice d'appello, estinto il reato per prescrizione o amnistia, deve contestualmente pronunciarsi sulla conferma del provvedimento di confisca disposto nei gradi precedenti; in questo caso, infatti il giudice si trova a essere ristretto fra la necessità di conoscere della fondatezza dell'accusa – pur senza potersi pronunciare espressamente sul punto, stante l'intervenuta causa di estinzione del reato – per valutare il profilo della confiscabilità del bene, ma al contempo deve guardarsi dalla necessità di evitare la violazione del principio di colpevolezza in cui incorrerebbe se desse conto espressamente del giudizio di responsabilità: insomma, come camminare su un sottilissimo filo sospeso nel vuoto. Risulta pertanto altamente problematica fissare la cifra di un possibile equilibrio, individuando, come opportunamente rilevato in dottrina, ciò che risulta indisponibile rispetto a ciò che appare invece sistematicamente emendabile⁷⁰. L'eliminazione in radice della possibilità che il giudice d'appello, nell'applicare l'attuale normativa, possa scivolare in valutazioni eccessivamente sbilanciate sul fronte dell'affermazione di colpevolezza dell'imputato il cui reato sia dichiarato prescritto, così da superare i paletti posti dalla giurisprudenza convenzionale, sarebbe quindi più che auspicabile per superare alla radice tali possibili inciampi⁷¹.

⁷⁰ Ancora RANALDI, *La decisione sul reato estinto tra modelli di accertamento e scelte valoriali*, cit., 21, il quale evidenzia altresì come lo sforzo conciliativo non pare facilmente realizzabile a fronte della necessità di perseguire finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo.

⁷¹ Come condivisibilmente osservato, l'asimmetria tra i criteri sostanziali e le regole procedurali trova spiegazione nella diversa portata dei valori coinvolti nei giudizi civile e penale (così MACCHIA, *L'esercizio dell'azione civile nel processo penale*, in *Cass. pen.*, n. 9, 2890), sicché, prendendo in prestito un'efficace espressione, si può affermare che la costituzione di parte civile impone nel processo penale, accanto al problema dell'essere, anche quello dell'avere (DELLA SALA, *Natura giuridica dell'azione civile nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, 1080).

La scelta di perseguire nella direzione di una generale riconsiderazione del rapporto fra il processo penale e l'azione civile virando sullo schema previsto dall'art. 622 c.p.p.⁷², - ovvero, in termini ancora più netti, ipotizzando che il legittimo interesse del soggetto danneggiato ad esperire la propria azione risarcitoria potrebbe essere interamente spostata nell'alveo del suo giudizio naturale - viene rafforzata in secondo luogo dall'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del giudizio penale, in nome del quale, d'altronde, si è proceduto alla appena varata riforma del codice di rito⁷³. Non sfugge, nella prospettiva di una razionalizzazione dei tempi del processo, che le citate attribuzioni al giudice penale lo affastellino di impegni che possono esser non a torto considerati superflui, rallentando una più celere definizione del processo di sua pertinenza; l'essere obbligato a proseguire la trattazione di questioni estranee al giudizio criminale - sia esse inerenti alla domanda di parte civile o la definizione del provvedimento di confisca - di fatto lo costringono ad impegnare del tempo che potrebbe essere dedicato ai suoi principali compiti di accertamento della responsabilità penale degli imputati.

Separazione che, a ben vedere, tanto le modifiche concepite dalla riforma Cartabia, quanto ancor di più gli ultimi approdi giurisprudenziali hanno ancor di più marcato, basti pensare all'affermazione del principio per cui l'accertamento della pretesa risarcitoria deve essere effettuata attraverso le

⁷² In termini adesivi BARBIERI, *Il (difficile) rapporto tra reato prescritto e accertamento degli interessi civili nel giudizio di impugnazione: lo stato dell'arte sull'articolo 578 c.p.p., tra questioni di legittimità costituzionale e interventi legislativi, cit.*, la quale osserva come non vi siano in realtà ragioni di principio ostative alla devoluzione al giudice civile delle pretese risarcitorie inizialmente avanzate in sede penale con l'azione civile, una volta che i profili di interesse penalistico vengono meno e l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato è precluso. D'altra parte, questo meccanismo non è estraneo neppure all'attuale sistema impugnatorio, come l'art. 622 c.p.p. dimostra: sotto questa prospettiva il nuovo comma 1 bis dell'art. 578 c.p.p. sembra replicare (e dunque ampliare) il meccanismo previsto da tale norma per il giudizio di Cassazione. Ma sul punto non si può omettere di rilevare come la novella legislativa possa riportare in auge le medesime questioni interpretative che si sono poste, e che si sono forse appena sopite, rispetto al giudizio civile di cui all'art. 622 c.p.p. Certo, la L. n.134 del 2021 si è limitata a innovare i rapporti tra l'azione civile e il giudizio penale in un'ottica però limitata al grado di efficienza del processo, intesa come capacità di sostenere la presenza di interessi ulteriori a quelli dell'accertamento della responsabilità. Come osservato in dottrina, si è persa, dunque, tra gli obiettivi della riforma, l'occasione per una riflessione più ampia sulla disciplina dei rapporti tra le due giurisdizioni (così, PICCOLO, *Azione civile e processo penale. (Ri)componimenti, snodi e prospettive, cit.*).

⁷³ Il riferimento è evidentemente alla legge n. 134 del 2021.

regole della sede in cui esso avviene, quindi quelle proprie del giudizio civile⁷⁴, riportando così tale attività pienamente nel suo alveo naturale.

I tempi sembrano allora maturi per operare un nuovo bilanciamento di interessi, rispetto al quale le ragioni della persona offesa non sarebbero di certo pregiudicate dalla possibilità di citare davanti al giudice civile l'imputato per ottenere il ristoro, ma semplicemente cederebbero il passo di fronte ad altri diritti costituzionalmente e convenzionalmente tutelati, quali, ad esempio, la ragionevole durata del processo e il diritto ad essere ritenuto presunto innocente fino all'accertamento definitivo della colpevolezza⁷⁵.

Sarebbe pertanto quanto meno opportuno che si optasse per la scelta di ritenere ammissibile l'esame in sede penale della fondatezza della domanda risarcitoria avanzata da chi ritenga di essere stato danneggiato dall'altrui condotta criminale "solo" sino a quando il processo penale sia chiamato a perseguire la finalità che gli è propria, ovvero la verifica della fondatezza dell'accusa⁷⁶;

⁷⁴ Cass., Sez. un., 28 gennaio 2021, n. 22065. Per un commento alla pronuncia, si veda CAPITANI, *Sezioni Unite: definito l'accertamento penale - e annullati i capi d'appello sull'azione civile - resta competente il solo giudice civile*, in *Diritto e Giustizia*, 7 giugno 2021. La decisione ha tra l'altro posto fine ad un annoso contrasto fra la giurisprudenza civile e quella penale. Per un approfondimento sull'argomento, si vedano fra i tanti, DI SALVO, *Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. e regole applicabili*, in *Cass. pen.*, 5, 2020, 2128 ss.; BONAFINE, *Il giudizio di "rinvio" al giudice civile dopo l'annullamento della sentenza penale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 3, 2020, 922 ss.; DAMOSSO, *Rinnovazione e rinvio ai soli effetti civili. Tra soluzioni necessitate e incongruenze processuali*, in *Cass. pen.*, 9, 2021, 2719 ss.

⁷⁵ Concorde sul fatto che tale scelta rifletterebbe esclusivamente valutazioni discrezionali attinenti all'attribuzione di un valore preminente ad un interesse piuttosto che all'altro, soprattutto se principi come quello di economia processuale o quello di efficienza giudiziaria possono a ben vedere essere invocati per giustificare tanto l'una quanto l'altra scelta, BARBIERI, *Il (difficile) rapporto tra reato prescritto e accertamento degli interessi civili nel giudizio di impugnazione: lo stato dell'arte sull'articolo 578 c.p.p., tra questioni di legittimità costituzionale e interventi legislativi*, cit. Aggiungendo come proprio in nome dell'economia processuale la giurisprudenza di legittimità ha giustificato la devoluzione, nell'art. 622 c.p.p., della decisione sugli interessi civili al giudice civile, così come la Consulta ha ravvisato nell'art. 578 c.p.p. una ratio ispirata anche alla necessità di salvaguardia di esigenze di economia processuale.

⁷⁶ D'altronde, come affermato sin dalla dottrina più risalente, «si ha concorso di azioni quando esistono più azioni, spettanti a una sola persona, per la difesa del medesimo diritto, e tali, che l'esercizio dell'una impedisca in tutto o in parte l'esercizio dell'altra; quando, in altre parole, dallo stesso fatto giuridico nascono più azioni colle quali si tende al medesimo fine: allora, come già si è detto, l'esercizio dell'una influisce sull'esistenza dell'altra, estinguendola», così LESSONA, voce *Concorso di azioni*, in *Dig. ital.*, XIII, 1896, 385. Il Codice di procedura penale del 1865 obbligava il giudice civile a sospendere sempre il processo in attesa della sentenza penale, escludendo qualsiasi chance di sincronicità. Con una previsione che era espressione della regola di matrice francese «*electa una via non datur recursus ad alteram*», si precludeva al danneggiato, per i reati di azione privata, di costituirsi parte civile nel giudizio

quando, al contrario, divenisse precluso, per qualunque ragione, per il giudice l'accertamento sulla responsabilità penale dell'imputato, sarebbe assai più ragionevole prevedere la prosecuzione del processo civile nelle sedi sue proprie, come d'altronde, giova ricordarlo, accade nella prassi posto che il giudice penale chiamato ad applicare l'art. 578 c.p.p. si limita nella pressoché totalità dei casi a rimettere al giudice civile la definizione dell'entità del risarcimento, e solo nei casi più eclatanti alla condanna al pagamento di una provvisoria⁷⁷.

D'altronde, che l'esodo dell'azione civile all'interno del processo penale porti con sé un'alterazione genetica di forme, regole, principi⁷⁸, differendo i due giudizi per una pluralità di criteri lo conferma, sebbene indirettamente, la stessa Corte costituzionale che ha infatti recentemente affermato come l'azione civile sia «destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale, cioè dalle esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi»⁷⁹.

Decisione che si colloca in scia a quanto già precedentemente sostenuto, ovvero che: «l'idea di fondo sottesa alla nuova codificazione [...] è che la costituzione di parte civile non dovesse essere comunque “incoraggiata”»⁸⁰.

Come accennato, accreditano la percorribilità del rafforzamento della separazione dei due diversi alvi, anche le recenti scelte del legislatore riformatore che sembrano aver imboccato la strada qui prospettata, sebbene ancora con troppa timidezza.

In ogni caso, nel dare forma al tanto controverso istituto dell'improcedibilità, è stato introdotto un nuovo comma 1-bis all'art. 578 c.p.p. secondo cui «quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi

penale, dopo aver chiesto il risarcimento dei danni dinanzi al giudice civile (GATTO, «*Electa una via*». *I rapporti tra azione civile e azione penale nei reati perseguibili a querela*, Milano, 1984, *passim*).

⁷⁷ Così SANTORIELLO, *cit.*

⁷⁸ MARTELLI, *Alla Consulta l'art. 576 c.p.p.: continuano le ostilità sul fronte tra azione civile e processo penale*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 3, 239; CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 1993.

⁷⁹ Cfr. Corte cost., sentenza n. 176 del 2019, in www.cortecostituzionale.it.

⁸⁰ Si veda, Corte cost., sentenza n. 12 del 2016, in www.cortecostituzionale.it.

1 e 2 dell'articolo 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale»⁸¹. Non di meno, la migrazione dell'azione al giudice civile è stata prevista anche per l'appello proposto ex art. 573 c.p.p., in cui è stato introdotto un nuovo comma 1-bis secondo cui se l'impugnazione è per i soli interessi civili, si rinvia «al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».

L'attuale scelta del legislatore di separare i destini dell'azione civile da quella penale nel caso della declaratoria di improcedibilità fornisce pertanto uno straordinario riscontro in merito a quanto si sta sostenendo⁸²; si tratta pertanto di estenderne con maggior coraggio la sua portata. Certo, la scelta operata dalla riforma Cartabia ha generato non poche critiche in seno ad una parte della dottrina⁸³, che ha sollevato forti sospetti di incostituzionalità per la non coerenza con quanto previsto dall'art. 578 c.p.p.⁸⁴, tuttavia, essa risulta, per un

⁸¹ Come noto, l'improcedibilità per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione costituisce un meccanismo che funge sostanzialmente da correttivo alla sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado di cui al nuovo testo dell'art. 159 c.p.: con il citato comma 1 bis il legislatore ha dunque inteso disciplinare le sorti delle istanze civilistiche quando il procedimento penale si arresti per tale ragione, prevedendo appunto la devoluzione di queste al giudice civile. Per un commento sull'istituto si rinvia, fra gli altri, a *L'improcedibilità secondo Giorgio Spangher*, Meazza - Luigi (a cura di), in *Giur. pen. web*, 1 ottobre 2021.

⁸² Per un approfondimento sulle possibili problematiche applicative prodotte dal nuovo assetto procedimentale voluto dalla Riforma Cartabia si rinvia a PICCOLO, *Azione civile e processo penale. (Ri)componimenti, snodi e prospettive*, cit.

⁸³ In particolare si veda FERRUA, *La Corte costituzionale detta le regole per l'azione civile in caso di sopravvenuta estinzione del reato: la probabile illegittimità costituzionale dell'art. 578 comma 1-bis c.p.p. introdotto dalla riforma 'Cartabia'*, in *Foro e giurisprudenza*, 19 settembre 2021.

⁸⁴ In particolare, infatti, si sono sollevate forti obiezioni sulla sostanziale disparità di disciplina che verrebbe a sussistere fra la dichiarazione di improcedibilità e quella di prescrizione che resterebbe ancorata all'attuale disciplina, evidenziandosi come l'improcedibilità, al pari dell'estinzione del reato, è dichiarata con sentenza di non doversi procedere dal giudice di appello o di cassazione; nel caso della improcedibilità, a differenza di quanto accade con l'estinzione del reato, non esiste neppure una dichiarazione di non punibilità dell'imputato o una, pur minima, valutazione sul fondamento dell'accusa, dato che l'improcedibilità impedisce qualsiasi indagine di merito, prevalendo su ogni formula assolutoria e, di conseguenza, verrebbe meno persino quel parametro penalistico con il quale la decisione sull'azione civile potrebbe astrattamente porsi in conflitto. Le riferite considerazioni risultano pienamente ispirate a quanto in passato era stato affermato da altra autorevole dottrina circa la non ragionevolezza che la sopravvenuta estinzione del reato nei gradi ulteriori di giudizio fosse in grado di far sfumare gli esiti acquisiti precedentemente ai fini delle statuizioni civili: CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2012, 1132. Tuttavia, risulta interessante osservare come dall'esame della delega conferita al Governo dall'art. 1 l. 134 del 2021, si rileva che quella introdotta al comma 1 bis dell'art. 578 c.p.p. sembrerebbe costi-

verso, coerente con il principio affermato dalla sentenza Pasquini della Corte europea e, per altro verso, ispirata ad una esigenza oramai preminente come quella dell'accorciamento dei tempi processuali⁸⁵.

Invero, la prospettiva del rafforzamento della separazione fra gli interessi civili e il processo penale non persegue affatto lo scopo di rendere vano quanto accertato nel corso del giudizio penale, quanto piuttosto quello di operare una valutazione di opportunità relativa all'attribuzione di preminenza di un interesse piuttosto che all'altro, optando per lo snellimento della gestione del processo penale, collocando al contempo la tutela delle statuizioni civili nell'ambito del giudizio che gli sarebbe proprio⁸⁶, in ossequio al principio se-

tuire una sorta di soluzione temporanea per armonizzare, in attesa di una riforma organica del sistema impugnatorio, i diversi ambiti disciplinari al nuovo istituto della improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Come infatti emerge dal comma 13 del summenzionato art. 1 l. 134 del 2021, nell'ambito della complessiva riforma del sistema processual-penalistico è inclusa anche la materia delle impugnazioni: in particolare, alla lettera d) della disposizione citata il Parlamento ha indicato come criterio guida per la riforma delle impugnazioni, tra gli altri, anche la regolamentazione delle impugnazioni ai soli effetti civili e dei rapporti della improcedibilità ex art 344 bis c.p.p. con l'azione civile, nonché con la confisca. In sostanza, la rilevata differenza di disciplina con i casi di declaratorie di prescrizione dovrebbe andare a scomparire rispetto alla complessiva riscrittura della disciplina delle impugnazioni, che dovrebbe estendere a tutte le ipotesi simili l'analoga traslazione delle sorti dell'azione civile al suo alveo naturale in tutti i casi in cui venga meno l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato.

⁸⁵ Certo, occorre evidenziare che a seguito della riforma, pertanto, nel caso in cui il reato sia prescritto la cognizione sulle statuizioni civili spetterà al giudice penale con applicazione delle regole civilistiche, come chiarito dalla sentenza 182 del 2021; invece, nell'ipotesi - sostanzialmente sovrapponibile alla precedente - in cui l'accertamento della responsabilità penale sia precluso non dalla prescrizione ma dalla improcedibilità, la decisione spetterà al giudice civile. Una scelta, quella del legislatore, che mostra un profilo di incoerenza laddove va a disciplinare in modo differente due situazioni tendenzialmente assimilabili e soprattutto determina una verosimile dilatazione dei tempi processuali necessari al soddisfacimento della pretesa risarcitoria della parte civile, traducendosi pertanto in un evidente pregiudizio a suo danno. tuttavia, la portata di questa incongruenza tra il regime previsto in caso di prescrizione del reato e quello relativo alla improcedibilità ex art 344 bis c.p.p. può in realtà essere ridimensionata considerando che la seconda è sostanzialmente chiamata a "prendere il posto" della prescrizione nelle fasi di impugnazione, ferme restando - giova ribadirlo - le indubbie differenze, in primo luogo concettuali, tra i due istituti. Così con puntualità osservato da BARBIERI, *Il (difficile) rapporto tra reato prescritto e accertamento degli interessi civili nel giudizio di impugnazione: lo stato dell'arte sull'articolo 578 c.p.p., tra questioni di legittimità costituzionale e interventi legislativi*, cit.

⁸⁶ Non si ignorano i problemi di coordinamento che si instaureranno fra i due giudizi, pensando ad esempio che, ammesso che, come regola generale, il giudice civile possa acquisire le prove raccolte nel processo penale, ciò non esclude che debba prima vagliarne l'ammissibilità alla luce delle disposizioni concernenti l'istruzione probatoria, così come disciplinata dal diritto processuale civile, escludendo le prove la cui formazione diretta non sarebbe ammissibile. A tal riguardo, dovrebbe escludersi l'acquisizione della testimonianza della parte civile, perché, in base all'art. 246 c.p.c., colui che è parte è

condo il quale in tutti i casi in cui possa dirsi esaurito l'accertamento sulla responsabilità penale, viene meno la *vis attractiva* del giudice penale e il giudizio risarcitorio deve ritornare nella sua sede naturale⁸⁷.

D'altronde, come, già ricordato, tale evenienza risulta pienamente affine contenuti progettuali del codice del 1988, sebbene essi siano stati in buona parte disattesi. Come noto, infatti, in tema di rapporti con l'azione civile, l'architettura del primo codice repubblicano fissava il suo fulcro nella previsione secondo la quale il giudice penale dovesse essere chiamato a decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno se - e solo se - ciò coincideva con la pronuncia della sentenza di condanna dell'imputato, soggetto debitore quanto alle obbligazioni civili. Principio questo evidentemente pienamente compatibile con la considerazione qui propugnata secondo la quale ove tale coincidenza venga a mancare, l'interesse del danneggiato alla *perpetuatio iurisdictionis* debba cedere il passo rispetto alle esigenze di garantire la ragionevole durata del processo nonché il diritto a fuoriuscire dal circuito penale a seguito di una declaratoria di proscioglimento⁸⁸.

La direzione presa dalla Riforma Cartabia, che (ri)attribuisce al giudice civile il compito di accertare la pretesa privatistica ove non rilevino più accertamenti di tipo penalistico, ci sembra pertanto assai coerente con l'effettività del sistema perché rafforza l'esclusione di possibili contaminazioni fra i due diversi giudizi⁸⁹.

incapace a rendere testimonianza, come correttamente evidenzia PICCOLO, *Azione civile e processo penale. (Ri)comпонimenti, snodi e prospettive, cit.*

⁸⁷ Così, ancora, PICCOLO, *Azione civile e processo penale. (Ri)comпонimenti, snodi e prospettive, cit.*, la quale pone in evidenza come così stando le cose, non è peregrino pensare che il sistema rinnovato dalla Legge Cartabia conferisca nuova linfa al dibattito sui rapporti tra giurisdizione civile e penale e che la controversa questione sul regime delle regole applicabili nel giudizio civile di rinvio - per l'omogeneità delle fattispecie coinvolte - possa tornare presto alla ribalta. D'altronde, l'opinione a favore o disfavore dell'innesto dell'azione civile nel processo penale risente direttamente della concezione sulla natura e funzione, privatistica o pubblicistica, del risarcimento del danno. Più questa viene configurata in termini di 'frazione' di una più ampia pena da applicare all'imputato, maggiore sarà la tendenza a concentrare i due accertamenti in un'unica sede; viceversa, più se ne rivendica l'autonomia, più opportuna appare la separazione tra i giudizi.

⁸⁸ Concorda sul punto PICCOLO, *Azione civile e processo penale. (Ri)comпонimenti, snodi e prospettive, cit.*

⁸⁹ A conferma poi del carattere accessorio di tali pretese civilistiche, quando fatte valere nella sede penale, è utile ricordare quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata una sentenza di condanna relativa a reato successivamente abrogato, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili proprio perché questi non possono non accompagnarsi

In conclusione, riteniamo di poter affermare, sulla scorta delle diverse riflessioni appena formulate e in piena armonia con il contributo fornito dalla giurisprudenza della Corte europea, che in un'ottica di efficientamento del sistema si rende opportuno operare nella direzione di un ulteriore ripensamento del rapporto fra il processo penale e l'azione civile, restituendo al primo le finalità e gli scopi che gli sono propri⁹⁰.

Già Carnelutti affermava d'altronde che «una separazione risoluta tra i due tipi di processo contribuirebbe in modo assai notevole alla sua semplificazione, alla sua rapidità, e ciò che conta, alla giustizia del suo risultato»⁹¹.

In un sistema processuale penale moderno, che sappia coniugare esigenze di celerità e di garanzia, l'azione civile deve tornare ad assumere carattere meramente accessorio e subordinato rispetto all'azione penale. Si tratta di operare un salto culturale, superando la convinzione che il giudizio penale debba a ogni costo farsi carico del profilo della soddisfazione del danneggiato o dell'ablazione di un bene mediante il provvedimento di confisca, restituendo valore alla circostanza che il protagonista del giudizio criminale è il reo che, attraverso le garanzie previste dalle norme processuali penali, viene tutelato da istinti collettivi di vendetta o da semplificazioni probatorie intese ad aumentare le probabilità di condanna⁹².

a una pronuncia di condanna dell'imputato (Cass., Sez. un., sentenza 29 settembre-7 novembre 2016, n. 46688, in www.cortedicassazione.it).

⁹⁰ Ulteriormente concorde BARBIERI, *Il (difficile) rapporto tra reato prescritto e accertamento degli interessi civili nel giudizio di impugnazione: lo stato dell'arte sull'articolo 578 c.p.p., tra questioni di legittimità costituzionale e interventi legislativi*, cit., che ribadisce come in definitiva, le scelte relative al mantenimento nella giurisdizione penale della cognizione sulla pretesa risarcitoria nonostante la preclusione all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato o, al contrario, la sua devoluzione in tal caso al giudice civile, riflettono in realtà soltanto valutazioni discrezionali attinenti all'attribuzione di un valore preminente ad un interesse piuttosto che all'altro. Soprattutto se principi come quello di economia processuale o quello di efficienza giudiziaria possono a ben vedere essere invocati per giustificare tanto l'una quanto l'altra scelta.

⁹¹ CARNELUTTI, *Primi problemi della riforma del processo penale*, in *Quaderni di San Giorgio*, De Luca (a cura di), Sansoni, 1962, 33.

⁹² Così SANTORIELLO, cit.